1868

N° 325

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Domenica 29 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il num. MMLXXVII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1865, n° 2279, in un colle Convenzioni dalla medesima approvate, relative alla fusione in un'unica *Società delle strade ferrate Romane* delle Società delle strade ferrate Livornesi, Maremmana, Centrale Toscana e Romane;

Visto il decreto del Nostro Luogotenente generale in data 11 ottobre 1866, n. 3397, e la annessavi Convenzione dello stesso giorno, stipulata tra i Nostri ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e la Società delle strade ferrate Romane, e segnatamente l'articolo 23 della Convenzione medesima;

Visti gli articoli 12 e 14 dell'Allegato all'atto di fusione approvato dalla succitata legge, numero 2279;

Visto il processo verbale della seduta 30 ottobre 1868 della Commissione mista delle strade ferrate Romane, nella quale la medesima ha dichiarato, ai termini del premenzionato articolo 12 dell'Allegato all'atto di fusione, che l'assemblea generale della Società delle strade ferrate simultaneamente convocata in Parigi ed in Firenze il dì 19 ottobre 1868, è stata legalmente costituita, ed ha adottato, ad una maggioranza superiore ai tre quarti dei voti degli azionisti intervenuti, lo statuto della Società medesima, compilato a norma degli accordi passati tra i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, e la Commissione mista della Società, in apposita conferenza tenutasi nel locale del Ministero di agricoltura, industria e commercio il 18 settembre 1868;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo coi ministri delle finanze e dei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato e reso esecutorio lo statuto della *Società delle strade ferrate Romane*, costituita in forza della legge 14 maggio 1865, n. 2279, ed avente sede in Firenze, stato adottato dalla assemblea generale degli azionisti della Società stessa nell'adunanza del 19 ottobre 1868.

Lo statuto sociale anzidetto rimarrà annesso al presente decreto, e sarà vidimato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. L'amministrazione sociale curerà l'eseguimento delle formalità prescritte dal titolo VII, capo I, sezione VIII, del libro I del Codice di commercio nel termine prefisso.

Art. 3. La Società delle strade ferrate Romane è sottoposta alla vigilanza amministrativa, ai termini dell'articolo 17 del Reale decreto 30 dicembre 1865, n. 2727, e contribuirà nelle relative spese per annue lire mille cinquecento, salvi gli obblighi assunti per la vigilanza tecnica e per la vigilanza temporanea speciale nell'interesse della finanza, a seconda di analoghe convenzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

A. CICCONE.
L. G. CAMBRAY DIGNY.
L. PASINI.

STATUTO
della Società delle strade ferrate Romane.

TITOLO I. — *Nome, scopo, sede e durata della Società.*

La Società anonima delle strade ferrate Romane, costituita in adunanza generale;

Visti gli atti seguenti:

Convenzione de' 22 giugno 1864 fra i delegati del R. Governo e quelli della Società generale delle strade ferrate Romane, della Società delle strade ferrate Livornesi, della strada ferrata Centrale Toscana, e della Società della strada ferrata Maremmana;

Legge del 14 maggio 1865, con la quale fu approvata la Convenzione suddetta;

Trattato di fusione del dì 22 giugno 1864, stipulato fra i delegati delle suddette società;

Capitolato d'oneri del dì 22 giugno 1864;

Convenzione dell'11 ottobre 1866, approvata con R. decreto dello stesso giorno n. 3327;

Proposta delle basi del nuovo statuto della Società, in data 11 ottobre 1866.

Tutti gli atti suddetti e loro relati, per quanto occorrer possa, ratificando, approvando ed accettando, come li ratifica, approva ed accetta, stabilisce per proprio regime da ora in poi il seguente

STATUTO.

Art. 1. La Società delle strade ferrate Romane è a tutti gli effetti una Società anonima e per azioni.

Scopo della Società è di costruire e di compiere le costruzioni, e di esercitare a suo profitto ed alle condizioni determinate dagli allegati alla legge del 14 maggio 1865, la rete ferroviaria composta delle seguenti linee, cioè:

1° Sul territorio del Regno d'Italia:

Da Firenze per Empoli e Pisa a Livorno;
Da Firenze per Pistoia e Lucca a Pisa;
Da Firenze per Arezzo e Perugia a Foligno;
Da Empoli per Siena e Chiusi a Orte;
Da Pisa a Massa;
Da Livorno al Chiarone;
Da Cecina alle Moje;
Da Asciano a Grosseto;
Da Massa per Genova al confine francese;
Da Avenza a Carrara;
Da Ceprano a Napoli;
Da Corese a Colle Rosetta e da Orte a Falconara;
Da Cancello a San Severino e Avellino.

2° Eventualmente quelle:

Da Terni ad Avezzano;
Da Avezzano a Ceprano.

3° Sul territorio soggetto al Governo Pontificio, le linee seguenti:

Da Civitavecchia a Roma;
Da Civitavecchia al Chiarone;
Da Roma a Ceprano e Frascati;
Da Roma a Corese, e Colle Rosetta a Orte.

4° Ed in fine tutte quelle linee di strade ferrate, che in seguito le fossero concesse o delle quali nei debiti modi fosse autorizzato l'acquisto o l'appalto dell'esercizio.

Art. 2. La sede e il domicilio della Società sono a tutti gli effetti in Firenze presso l'ufficio dell'Amministrazione generale.

Pei rapporti col Governo, quando la capitale sia trasferita altrove, la Società si farà rappresentare da un suo delegato che risiederà nella capitale del Regno, e presso il quale s'intenderà a tale effetto eletto il proprio domicilio.

Il domicilio di ogni azionista s'intende stabilito presso la sede della Società per tutti gli effetti contemplati dalle leggi e dai presenti statuti.

La pubblicazione degli atti della Società dovrà farsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. La pubblicazione potrà ripetersi in uno o più giornali di altre città, secondo che il Consiglio dirigente sia per stimarlo opportuno.

TITOLO II. — *Fondo e capitale sociale. Azioni ed obbligazioni.*

Art. 3. Il fondo sociale vien costituito da tutte le linee di strade ferrate costruite, assunte, usufruite, possedute o da costruirsi, assumersi, usufruirsi, possedersi dalla Società; come altresì da tutti i fabbricati, officine e stabilimenti della medesima; da tutto il materiale fisso e mobile, esistente sulle linee, nelle stazioni, arsenali e magazzini, ecc, dai crediti, e finalmente da quant'altro essa comunque possieda.

Art. 4. Il capitale della Società è rappresentato:

1° Da n° 80,000 azioni della Società delle ferrovie livornesi, del valore nominale di lire 420 ciascuna, con l'interesse annuo garantito dal Regio Governo in lire 21, e l'ammortizzazione del capitale alla pari per l'estrazione a sorte nel modo finora praticato e garantita pur essa dal Regio Governo, e con tutti gli altri diritti loro spettanti secondo il trattato di fusione del 22 giugno 1864.

2° Da n° 22,000 azioni trentennarie privilegiate, fruttifere ciascuna lire 30 all'anno, rimborsabili alla pari, già state emesse dalla Società generale delle strade ferrate romane.

Queste azioni privilegiate in nessun caso, e neppure quando le azioni comuni di cui in appresso godano un maggior dividendo, potranno avere una rendita annua maggiore di lire 30, interesse loro attribuito.

3° Da num. 223,000 azioni comuni del capitale ciascuna di lire 500, repartite come appresso:

16,800 sostituite alle 10,000 azioni già saldate di lire italiane 840 ciascuna di cui componevasi il capitale della Società della strada ferrata Centrale Toscana in ragione di 168 azioni nuove per cento delle azioni attuali, salvo definitivo conguaglio.

Queste 16,800 azioni nuove comuni, con cui vennero cambiate le 10,000 azioni già saldate come sopra della Centrale Toscana, godranno però in preferenza e per speciale privilegio di un'annua rendita di lire italiane 25 ciascuna, di modo che sia così garantito un minimo di un cinque per cento d'interesse ai portatori delle medesime e con che per altro le somme che per effetto di tal privilegio fossero sopprapagate oltre la rendita comune, sieno in seguito ritenute e compensate quando i dividendi delle azioni comuni giungano a superare la somma di lire italiane 25 ciascuna.

13,440, ai possessori delle 89,000 azioni attuali della Società delle strade ferrate Livornesi, oltre il rilascio in loro mano delle medesime 80,000 azioni;

12,700 da cambiarsi con le 80,100 azioni di godimento della Società della strada ferrata Maremmana in ragione di 100 azioni nuove per 700 delle ridette azioni di godimento, salvo definitivo ragguaglio;

170,000 da cambiarsi contro egual numero di azioni, di cui si compone il capitale sociale delle strade ferrate Romane; e finalmente

10,060 azioni da emettersi eventualmente per la costruzione di nuove linee e la finale sistemazione della nuova Società.

Art. 5. Gli azionisti non sono obbligati che fino a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni.

Art. 6. Ogni azionista ha diritto di depositare le proprie azioni e qualunque altro titolo sociale nella cassa della Società, e di ottenere un certificato nominativo dell'eseguito deposito.

Il Consiglio amministrativo stabilisce le norme di queste operazioni e gli emolumenti a cui la cassa sociale avrà per esse diritto.

Art. 7. Le azioni sono indivisibili e la Società riconosce un solo proprietario per ciascuna di esse.

Art. 8. I diritti e gli obblighi inerenti all'azione seguono il titolo in qualunque mano esso passi.

Art. 9. L'azionista, i suoi eredi e creditori non possono per qualunque causa provocare misure conservatorie sulle proprietà e valori della Società, nè immischiarsi nella di lei amministrazione, dovendo per l'esercizio dei proprii diritti riferirsi ai rendiconti e bilanci ed alle deliberazioni dell'adunanza generale degli azionisti e del Consiglio d'amministrazione.

Art. 10. In caso di perdita, furto o deperimento di una cartella di azione o di cedole (*coupons*) per l'esazione degl'interessi e dei dividendi, il loro annullamento sarà giudizialmente chiesto a spese e cure della parte interessata davanti il tribunale civile di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Il decreto del tribunale suddetto dovrà essere inserito tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*; ed il nuovo titolo non si emetterà nè si rilascierà, se non quando la sentenza sia passata in stato di legittima esecuzione, e previe quelle cautele che il Consiglio amministrativo stimerà opportune a tutelare l'interesse della Società.

Art. 11. Gli interessi dovuti semestralmente alle azioni, e gli utili, al reparto dei quali potessero esse aver diritto annualmente, se non sieno riscossi alle scadenze, si prescrivono a vantaggio della Società allo spirare di un quinquennio dal dì della scadenza stessa, restando da quel giorno perenta ogni azione diretta ad ottenere il pagamento ed irriti e di niun valore i titoli relativi.

Art. 12. Fermo restando quanto concerne lo ammortamento delle azioni della già Società delle strade ferrate livornesi da continuarsi nel modo, secondo il quale attualmente si pratica, quanto però alle altre azioni, allorachè saranno saldati ed estinti tutti i debiti della Società verso il R. Governo, del pari che gli altri suoi debiti non dipendenti dall'alienazione delle obbligazioni, potrà cominciare l'annuale ammortamento delle azioni tutte indistintamente in quella quantità e con quelle norme che saranno stabilite dall'adunanza generale degli azionisti sulla proposizione del Consiglio d'amministrazione, il quale proporrà egualmente i modi per sostituire alle azioni ammortizzate le azioni di godimento degli utili al di sopra del 5 per 0/0 da retribuirsi prima di tutto alle azioni non ancora ammortizzate.

Art. 13. Sono e saranno debito sociale le obbligazioni emesse od assunte dalle diverse società, che costituirono la presente Società delle strade ferrate Romane, quelle fin qui emesse dalla medesima, come da prospetto annesso in pie' del presente statuto; e quelle che per soddisfare agl'impegni tutti della Società saranno emesse nei modi e termini dell'art. 9 della Convenzione 22 gennaio 1864, modificato dagli articoli 13 e 19 della Convenzione delli 11 ottobre 1866.

TITOLO III. — *Adunanza generale degli Azionisti.*

Art. 14. L'adunanza generale degli azionisti, da tenersi presso la sede della Società in Firenze, quando sia regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti medesimi.

Le sue deliberazioni, prese in conformità degli statuti, obbligano tutti gli azionisti, anche dissenzienti od assenti.

Art. 15. Ogni azionista può rappresentare nell'adunanza fino a 1000 azioni, o tante che formino un valore nominale di lire 500 mila, sì in proprio che come mandatario o delegato altrui.

Gli amministratori non possono essere mandatari o delegati, nè dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Il deposito di 10 azioni, o di tante che rappresentino un valore nominale di lire 5000, dà diritto ad emettere un voto nell'adunanza generale.

Art. 16. Il deposito delle azioni dovrà farsi almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Questo deposito potrà farsi in quegli uffizi della Società e presso quegli stabilimenti, banchieri ed agenti della Società stessa, che saranno designati volta per volta dal Consiglio amministrativo.

A ciascuno dei depositanti sarà consegnato un certificato del fatto deposito all'effetto di ritirare a suo tempo le cartelle depositate, ed una carta di ammissione all'effetto di avere accesso all'adunanza.

Art. 17. Ogni carta di ammissione conterrà la specificazione delle cartelle depositate e la indicazione del numero dei voti spettanti al portatore.

Sarà essa intestata alla persona indicata nell'atto del deposito dal depositante.

Col mezzo di semplice dichiarazione scritta a tergo potrà essere dall'intestatario ad altri trasmessa.

La cessione della carta di ammissione così operata costituisce il portatore mandatario del cedente per gli effetti dell'adunanza generale.

Art. 18. Chiunque possieda più che una carta di ammissione, sia in proprio, sia per delegazione o mandato fattogli da altri, non potrà emettere nelle adunanze generali più di 100 voti, qualunque sia il numero delle azioni per le quali le carte d'ammissione da esso possedute furono rilasciate.

Art. 19. L'adunanza generale è validamente costituita mediante la presenza di cinquanta persone che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Art. 20. L'adunanza generale vien convocata ogni anno nella seconda metà del mese di giugno per mezzo di deliberazione del Consiglio amministrativo, che può convocarla altresì straordinariamente quando gli affari sociali lo esigano, o esso lo creda opportuno.

Art. 21. Quaranta o più azionisti, aventi diritto a voto nell'adunanza generale, e che fra tutti rappresentino il decimo del capitale sociale, hanno il diritto di fare convocare straordinariamente l'assemblea generale. Nel caso di rifiuto per parte degli amministratori, possono chiedere al tribunale di commercio, o a quello che ne fa le funzioni, il decreto che ordini la convocazione; e il decreto sarà inappellabile.

La domanda per la straordinaria convocazione dovrà essere motivata; dovrà contenere formulate le proposizioni su cui s'intende che l'adunanza deliberi; e dovrà essere accompagnata dall'effettivo deposito presso l'amministrazione sociale delle cartelle delle quali i richiedenti sono possessori.

Art. 22. La pubblicazione dell'atto di convocazione dell'adunanza generale sarà eseguita per tre volte nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; ed almeno in sunto sarà ripetuta altrettante volte in altri due tra i più reputati giornali di Firenze.

Simile pubblicazione sarà fatta altresì con quella maggior sollecitudine che si possa nelle piazze, dove si abbia ragione di credere che esistano in copia azioni sociali, in quei modi che a giudizio del Consiglio amministrativo possano procacciare la maggiore pubblicità.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea generale si deve pubblicare la nota delle materie da sottoporsi alle sue deliberazioni. Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto che non sia stato indicato da detta nota, o che sia stata presa, non osservato il disposto dell'articolo 36, è nulla.

Quando la convocazione si fa sulla domanda di azionisti, i motivi e l'oggetto della medesima debbono essere specificati nell'avviso da pubblicarsi come sopra.

Art. 23 Qualora nel giorno stabilito per l'adunanza non intervenga il numero degli azionisti prescritto dal precedente art. 19, o gl'intervenuti non rappresentino il decimo almeno del capitale delle azioni, l'adunanza stessa dovrà dal seggio immediatamente riconvocarsi a venti giorni da quello della prima convocazione.

La pubblicazione della riconvocazione dovrà farsi nel modo stesso stabilito nel precedente art. 22; ma basterà sia fatta quindici giorni avanti a quello della nuova adunanza, per la quale saranno valide le carte di ammissione già rilasciate per la prima convocazione, del pari che quelle rilasciate per la seconda convocazione.

Art. 24. Se anche nel giorno della seconda convocazione non intervenga il numero delle persone voluto dal precedente art. 19, o non sia rappresentata la quota di capitale ivi determinata, si procederà nullameno a deliberare validamente, ma restrittivamente alle cose contenute nel primitivo programma.

Art. 25. Il presidente del Consiglio amministrativo, o chi ne sostiene le veci, assistito almeno da cinque consiglieri, presiede l'adunanza generale; il segretario del Consiglio ne è pure il segretario.

In caso d'impedimento o di assenza del segretario i membri del Consiglio costituenti il seggio nominano chi ne sostenga nell'adunanza generale le veci.

Al presidente è affidata la direzione e la polizia dell'adunanza.

All'adunanza generale intervengono due notari per constatare il numero degl'intervenuti e quello delle azioni rappresentate, per esercitare l'ufficio di squittinatori, e per redigere il processo verbale.

Nei casi previsti dall'art. 148 del Codice di commercio la maggioranza degli azionisti intervenuti all'adunanza generale potrà deliberare che l'uffizio di presidenza sia tenuta dai sei possessori del maggior numero di azioni.

Art 26 L'adunanza generale delibera:

Per partito di schede segrete a pluralità relativa di suffragi nelle elezioni agli uffizi;

Per partito di alzata e seduta in tutti gli altri affari.

Ciò non ostante, ha luogo la votazione segreta per partito di palle bianche e nere, o in altro modo equivalente a giudizio del seggio, quando si tratti di questioni personali, o quando i notari abbiano dichiarato dubbio l'esito della votazione per alzata e seduta.

La votazione segreta nel modo stesso può aver luogo quando il presidente lo creda opportuno, o che sei almeno degl'intervenuti ne facciano la domanda.

Art. 27. Nei partiti per schede segrete si hanno come perduti i voti dati:

a) A ditte commerciali, collegi, corporazioni, enti morali;

b) A donne e minori;

c) A interdetti, falliti, o notoriamente decotti;

d) A persone condannate criminalmente per delitti contro l'integrità della persona, degli averi, o dell'onore altrui;

e) A persone, delle quali a giudizio dei notari squittinatori non apparisca dalle schede sufficientemente stabilita la identità.

Si hanno come non scritti sulle schede quei nomi che vi si trovino segnati oltre quelli che corrispondono al numero degli ufficiali da eleggere.

Se si riscontri parità di voti fra più nominati, e che tutti non possano essere compresi nella elezione, la sorte decide chi debba avere la preferenza.

Le schede, eseguitone lo spoglio e proclamato dal presidente il resultato, saranno a cura dei notari abbruciate.

Art. 28. L'adunanza generale delibera validamente e definitivamente a sola maggiorità di voti sugli affari tutti nei limiti dei presenti statuti, eccetto le elezioni, come è detto nel precedente art. 26 e le materie tassativamente indicate nel seguente art. 29.

Art. 29 L'adunanza generale delibera alla maggioranza di due terzi dei voti, se debbano essere prese in considerazione e rinviate ad altra generale adunanza per esservi discusse e deliberate definitivamente quelle proposizioni che si riferiscano ad alcuna delle seguenti materie:

a) L'accettazione di nuove concessioni o l'acquisto di strade ferrate già esistenti, per cui si renda necessario l'aumento del capitale sociale, o la creazione di nuovi debiti;

b) La fusione con altre Società;

c) La cessione di diritti inerenti alle concessioni, o ad alcuna delle concessioni delle quali è in possesso la Società, salvo per altro il divieto di che nel seguente art. 31;

d) Le soppressioni, modificazioni, aggiunte o rinnovamenti dei presenti statuti, salvo sempre il divieto di che nell'art. 31 predetto;

e) Lo scioglimento e liquidazione della Società.

Le deliberazioni definitive sopra queste materie non possono essere prese che in un'adunanza generale rappresentante almeno il quarto del capitale sociale, e alla maggiorità di due terzi del numero totale dei voti, e non saranno esecutorie senza l'approvazione governativa.

Art. 30. Se nell'adunanza generale, a cui fu rinviata la definitiva deliberazione di una delle proposizioni indicate nel precedente art. 29, la proposizione stessa sia portata in deliberazione emendata o modificata come che sia, potrà tanto dal seggio, quanto da chiunque degl'intervenuti all'adunanza, prima però che la votazione abbia luogo, elevarsi la questione pregiudiciale diretta a stabilire se le emende o modificazioni siano tali da alterarne essenzialmente la natura.

La questione pregiudiciale, elevata in tal modo, viene risoluta dall'adunanza generale alla semplice maggioranza di voti.

Risoluta affermativamente la questione pregiudiciale, se la emenda essenziale non è presa in considerazione, si procede immediatamente alla deliberazione definitiva; se l'emenda è presa in considerazione, si rinvia all'altra generale adunanza per esservi discussa e deliberata definitivamente. Anche queste deliberazioni definitive si prendono alla maggioranza di due terzi di voti.

Art. 31. Non è permesso all'adunanza generale di deliberare, nè tampoco discutere sul cambiamento della sede della Società, ovvero sulla renunzia, cessione o inversione qualsiasi della garazia prestata dal R. Governo pel pagamento degli interessi e pel rimborso del capitale delle azioni della già Società delle strade ferrate Livornesi.

Qualunque deliberazione a tale effetto potesse prendersi, come qualunque deliberazione modificativa degli statuti che potesse riescire preordinata all'effetto medesimo, sarà di diritto nulla, irrita ed inefficace.

Art. 32. Le stesse disposizioni e divieti che si contengono nel precedente art. 31 si estendono altresì alle garanzie comecchessia prestate dal R. Governo pel pagamento degli interessi, o pel rimborso del capitale di ogni specie delle azioni sociali, qualunque sia l'epoca o il modo secondo il quale la garanzia stessa sia prestata o si presti.

Art. 33. In ogni adunanza generale il presidente, a nome del Consiglio amministrativo, prende il primo la parola per esporre l'oggetto della convocazione.

A nome del Consiglio stesso si legge il rapporto sullo stato degli affari sociali.

Nelle adunanze, in cui debba leggersi il rapporto dei sindaci o revisori, uno di essi in nome anche degli altri ne fa la lettura.

Art. 34. Spetta al Consiglio amministrativo lo stabilire e pubblicare il regolamento disciplinare per la esecuzione dei depositi di cartelle di azioni, e per la condotta delle adunanze generali.

Art 35. Se tutti gli affari non potessero essere ultimati in una sola seduta, il presidente, prima del termine della medesima, dovrà intimare, nuova seduta pel giorno successivo, indicandone l'ora.

Art. 36. Non si può deliberare che sulle materie contenute nella nota pubblicata nell'avviso di convocazione ai termini dell'art. 22, salvo quanto è disposto nel seguente articolo per le proposte degli azionisti.

Art. 37. Chiunque, eseguito il deposito delle azioni per avere accesso all'adunanza, voglia fare una proposta, deve dirigerla in scritto al presidente del Consiglio dieci giorni prima di quello dell'adunanza.

Il presidente la comunica al Consiglio, il quale ne ordina la stampa e la pubblicazione, come aggiunta al programma.

Questa pubblicazione dovrà eseguirsi almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Se il Consiglio d'amministrazione crede che la proposta ecceda i limiti degli statuti, può sospenderne la pubblicazione, ma dovrà riferire la proposta all'adunanza generale.

Nell'adunanza, dopo esaurite le operazioni preliminari, si dà lettura delle proposizioni di iniziativa degli azionisti soci; ed il presidente domanda se siano appoggiate.

Perchè siano appoggiate occorre il voto di un quarto almeno dei presenti.

In questo caso spetta all'adunanza generale il decidere, se la proposizione debba rimandarsi ad una nuova adunanza ordinaria o straordinaria, da convocarsi nei modi suespressi; ovvero se si debba discutere in una successiva seduta dell'adunanza stessa da stabilirsi nell'intervallo non minore di dieci, nè maggiore di quindici giorni, dopo esaurito il programma primitivo.

Nel secondo caso, quando cioè la proposta è riservata per altra seduta della stessa adunanza, avranno diritto di intervenire altri azionisti, purchè facciano il deposito delle azioni almeno cinque giorni prima come nell'art. 15.

A questo effetto l'avviso della seduta riservata deve pure pubblicarsi colla indicazione delle materie nei modi e termini, di cui nell'articolo 21.

Art. 38. Non potrà essere nè discussa nè votata quella proposizione, il cui effetto sarebbe di modificare o distruggere altra proposizione già deliberata nella stessa generale adunanza.

Art 39. L'adunanza generale, sentito il rapporto dei sindaci, delibera sul bilancio consuntivo dell'annata scaduta al 31 decembre dell'anno precedente:

Dietro proposta del Consiglio, stabilisce il reparto degli utili, l'epoca ed il modo del loro pagamento;

Elegge, ogni qualvolta occorra, i membri del Consiglio amministrativo ed ogni anno tre sindaci, o revisori del bilancio, e due supplenti ad essi, da sciegliersi tutti fra gli azionisti;

Delibera sulle proposte contenute nel programma;

Delibera in fine su tutte le materie che interessano la natura e il modo di essere della Società, e che eccedano il mandato ad amministrare concesso al Consiglio.

Art. 40. I processi verbali delle adunanze generali, compilati dai due notari che vi debbono assistere, saranno da essi firmati unitamente al presidente ed al segretario dell'adunanza. Saranno essi trascritti sopra uno speciale protocollo, e in piè della trascrizione saranno ripetute le firme del presidente e del segretario.

Gli originali dei processi verbali saranno a cura dei notari depositati nella cancelleria del tribunale civile di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Il protocollo contenente la copia autentica di questi verbali sarà custodito sotto sua responsabilità dal segretario del Consiglio.

Dentro un mese dal giorno dell'adunanza il processo verbale sarà pubblicato a stampa, e sarà distribuito gratuitamente agli azionisti che ne faranno richiesta.

Un estratto del processo verbale sarà parimente pubblicato per notizia degli interessati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dentro cinque giorni da quello dell'adunanza. La pubblicazione potrà essere ripetuta in altri giornali se il Consiglio lo creda opportuno.

TITOLO IV. — *Consiglio amministrativo, Rappresentanza e amministrazione e direzione sociale.*

Art. 41. L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio amministrativo composto di sedici consiglieri, di cui dieci dovranno essere italiani ed avere nel Regno d'Italia il loro domicilio reale ed abituale. Gli altri sei potranno essere eletti fra gli azionisti dimoranti all'estero, purchè essi eleggano domicilio nel Regno.

Art. 42 I componenti il Consiglio amministrativo sono eletti, e possono essere revocati dall'adunanza generale colle norme stabilite dai presenti statuti.

Art. 43. I componenti il Consiglio amministrativo durano in ufficio due anni, rinnovandosene ogni anno la metà nell'adunanza generale ordinaria, senza divieto per la rielezione degli uscenti.

Nel primo anno dall'attivazione dei presenti statuti, il Consiglio in precedenza dell'adunanza generale estrarrà a sorte i nomi degli otto consiglieri che debbono uscire di uffizio e ne farà la pubblicazione per norma degli azionisti. In seguito i consiglieri usciranno di ufficio per ordine di anzianità di nomina.

I nuovi eletti entrano in ufficio al 1° gennaio immediatamente successivo all'adunanza generale da cui furono eletti.

Art. 44. Se per qualunque causa un consigliere venga a cessare in tempo rotto all'ufficio, il Consiglio amministrativo nomina un supplente, che resta in ufficio fino a che l'adunanza generale più prossima nomini il definitivo successore al consigliere mancato.

Il consigliere nominato dall'adunanza generale in surroga di altro, venuto fuor di tempo a cessare, resta in ufficio tanto tempo quanto vi avrebbe dovuto permanere il consigliere da esso lui surrogato.

Art. 45. Ogni membro del Consiglio, entrando in ufficio, deve depositare nella cassa della Società cento azioni sociali.

Le cartelle di azioni depositate non si restituiscono al depositante, o ai suoi successori, che quando, uscito esso d'ufficio, la sua gestione sia stata approvata. Queste cartelle rimangono presso la Società perdurante tutto questo tempo inalienabili ed affette con privilegio speciale e a preferenza di qualunque altro creditore, a benefizio della Società stessa, pei crediti che questa potesse avere contro il depositante dipendentemente dalla sua gestione. Siffatto deposito, del quale dovrà constare per mezzo di un regolare processo verbale, deve considerarsi e valere come vero e proprio pegno.

Art. 46. Il Consiglio amministrativo nomina ogni anno nel suo seno un presidente e un vice presidente, senza divieto per la successiva conferma. Nel caso di mancanza di ambedue questi ufficiali, o prima della loro nomina, il consigliere seniore presiede il Consiglio.

Art. 47 Il Consiglio amministrativo nomina pure di anno in anno nel suo seno il proprio segretario, senza divieto di conferma. Nel caso che manchi o non ancora sia stato eletto il segretario, il consigliere più giovane ne fa le veci.

Art. 48 il presidente regola le adunanze e vi pone i partiti; il segretario ne compila i verbali.

Art. 49. Il Consiglio amministrativo si aduna ordinariamente ogni quindici giorni; e straordinariamente quante volte occorre.

La convocazione s'intima dal presidente.

Tre consiglieri possono domandare la convocazione straordinaria del Consiglio.

Art. 50. Le sedute del Consiglio si tengono in Firenze alla sede della Società. In casi straordinari potranno per eccezione tenersi altrove, previo consenso governativo.

Art. 51. I consiglieri d'amministrazione dimoranti all'estero potranno farsi rappresentare nelle adunanze del Consiglio mediante procura regolare, valevole almeno per un anno, da un azionista dimorante nel Regno, avente voto nelle assemblee generali.

Nessuno interveniente al Consiglio d'amministrazione potrà avere più di due voti nelle deliberazioni del Consiglio medesimo.

Art. 52. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si vuole il concorso di nove consiglieri almeno.

Le deliberazioni si vincono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, decide.

Art. 53. Al Consiglio amministrativo è attribuito e conferito il più ampio mandato di amministrare la Società; di ordinare i diversi rami del servizio secondo che stimi opportuno; di stabilire i regolamenti occorrenti; di nominare e revocare il direttore generale, e sulla costui proposta nominare e revocare tutti gli altri impiegati e ufficiali della Società che non sono nominati dall'Assemblea generale.

Tutto ciò facendo, il Consiglio procederà da buono e diligente padre di famiglia, senza altri limiti che quelli tracciati dal codice di commercio e dai presenti Statuti.

Art. 54. I componenti il Consiglio di amministrazione percepiranno un annuo emolumento fisso di lire 3000, e avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire 50 ogni volta che interverranno alle sedute del Consiglio. Quelli non residenti in Firenze avranno a titolo d'indennità di spese di viaggio e di permanenza lire 25 al giorno.

I consiglieri godono inoltre del passo gratuito sulle linee possedute o esercitate dalla Società, o per conto di essa.

Art. 55. I sei membri residenti all'estero formeranno un Comitato speciale residente a Parigi, al quale dovrà darsi notizia dello stato degli affari sociali e dei prodotti dell'esercizio.

In caso di gravi deliberazioni da prendersi dal Consiglio dovrà darsene preventiva notizia a questo Comitato, dieci giorni prima dell'adunanza, all'effetto che i suoi componenti possano venire convenientemente preparati all'adunanza nella quale dovranno esse discutersi, o, non venendo essi o i loro procuratori all'adunanza, possano trasmettere al Consiglio in via consultiva il loro parere prima dell'adunanza suddetta.

Art. 56. I processi verbali delle adunanze del Consiglio si trascrivono sopra uno speciale protocollo che si conserva dal segretario. Questo li firma unitamente al presidente, o a chi ne sostiene le veci.

Art. 57. I componenti il Consiglio non contraggono in ragione della loro gestione altre responsabilità, all'infuori di quella della esecuzione del mandato loro conferito e di quelle contemplate dal codice di commercio.

Art. 58. Nel seno del Consiglio di amministrazione sarà eletto un Comitato di sorveglianza, incaricato di assistere il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 59. La parte esecutiva delle attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sarà affidata ad un direttore generale, da esso prescelto ed incaricato di amministrare sotto la sua dipendenza gli affari della Società, tanto per ciò che concerne le costruzioni e la manutenzione, quanto per l'esercizio.

Il direttore generale sarà coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da capi di servizio, posti sotto la sua esclusiva dipendenza.

Art. 60. Il direttore generale avrà la rappresentanza legale della Società, così presso il Governo, come di fronte ai terzi.

Egli stipulerà, previa la riserva dell'approvazione del Consiglio d'amministrazione, i contratti di ogni specie per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, per erezione di stabilimenti, per acquisti, vendite, permute, transazioni e per tutt'altro che riguarda l'andamento e lo scopo della Società.

Art. 61. In qualsiasi caso di mancanza del direttore generale, o finchè si proceda alla di lui nomina, le sue attribuzioni saranno esercitate dal presidente del Consiglio di amministrazione, o da un reggente provvisorio nominato dal Consiglio medesimo, secondo che sarà provveduto nel Regolamento, e sempre coll'assistenza del Comitato di sorveglianza, di cui nell'art. 58.

Art. 62. La riscossione, la conservazione e gli esiti delle somme sociali saranno affidate ad un cassiere, eletto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 63. La cauzione che dovrà prestarsi dal direttore generale e dal cassiere è stabilita in L. 60,000 per il primo, e in L. 40,000 per l'altro.

La cauzione del direttore generale si presterà mediante deposito di tante azioni della Società, valutate al corso medio dell'annata precedente alla sua nomina; e quella del cassiere nei modi che saranno approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 64. L'ufficio di contabilità centrale verrà istituito sotto la dipendenza immediata del direttore generale e la sorveglianza del Consiglio con apposito regolamento, il quale dovrà stabilirne la composizione e le norme ed i modi coi quali la contabilità sarà tenuta. Tale regolamento verrà redatto dal Consiglio, e dovrà essere approvato dal Governo.

Art. 65. Un altro regolamento approvato dal Governo stabilirà le norme colle quali il direttore generale o chi ne farà le veci, il Comitato di sorveglianza ed il cassiere eserciteranno le loro funzioni e terranno i loro rapporti col Consiglio di amministrazione e cogli altri uffici.

TITOLO V. — *Bilancio - Reparto degli utili - Fondo di riserva - Ammortamento - Sindaci o revisori.*

Art. 66. In ogni anno, due mesi prima del chiudersi l'annata amministrativa sociale, il Consiglio di amministrazione, sulla proposizione del direttore generale, stabilisce il bilancio presuntivo delle entrate e delle spese per l'annata amministrativa prossimamente futura, e ne ordina la trasmissione al Governo per l'approvazione; la quale s'intenderà avvenuta, se nel termine di quindici giorni non sia fatta opposizione.

L'amministrazione sarà chiusa al 31 dicembre di ogni anno, e si darà tosto mano alla compilazione del bilancio generale consuntivo, che dovrà essere compito nel mese di marzo seguente.

Il Consiglio, dopo averlo esaminato, corretto o modificato, se occorra, ed approvato, lo trasmetterà, non più tardi della metà di aprile, ai sindaci o revisori, nominati nell'adunanza generale ordinaria dell'anno precedente per rivederlo.

Art. 67. I sindaci o revisori dovranno imprendere subito l'esame del bilancio, che ritorneranno al Consiglio insieme al loro rapporto dentro il seguente mese di maggio. Il Consiglio farà stampare il bilancio ed il rapporto; e l'uno e l'altro dovrà distribuirsi agli azionisti nell'atto del rilascio delle carte di ammissione per l'adunanza generale.

Art. 68. I sindaci hanno diritto di ottenere dal Consiglio di amministrazione e dal direttore generale gli schiarimenti ed informazioni e la esibizione di tutti quegli atti e documenti che stimano necessari al migliore disimpegno dell'ufficio loro affidato.

Art 69. I sindaci o revisori debbono intervenire all'adunanza generale ordinaria per leggere, quando ne sieno richiesti, il loro rapporto, e dare gli ulteriori schiarimenti che fossero domandati.

Art. 70 Salvo quanto si dispone nel Titolo VII (*Disposizioni transitorie*), la rendita resultante dalle entrate di qualsiasi natura della Società, sia per l'esercizio delle sue linee ferrate, sia per sussidii governativi, sia per rendite di qualunque altra specie, detratte le spese d'amministrazione, sarà erogata nel modo seguente, con riserva in quanto ai pagamenti, di cui alle lettere *b*) e seguenti, di quel diverso collocamento di precedenza che sia per essere riconosciuto di diritto:

a) Nel pagamento degli interessi, e per lo ammortamento delle azioni ed obbligazioni garantite dal Governo, salvo allo stesso il diritto attribuito dall'articolo 26 ultimo alinea della Convenzione 22 giugno 1864 (1) e il diritto di rimborso nei termini dell'articolo 43 della Risoluzione del Governo della Toscana de' 18 marzo 1860 (2) per le strade ferrate Livornesi, della Convenzione del 19 giugno 1861 per la strada Centrale Toscana, e del decreto del Governo Toscano dell'8 marzo 1860 per la ferrovia Maremmana, e dell'art. 26 della Convenzione 22 giugno 1864, approvata dalla legge 14 maggio 1865;

b) Nel pagamento degli interessi e nell'ammortamento delle obbligazioni non direttamente garantite dal Governo;

c) Nel servizio delle azioni privilegiate;

d) Nel rimborso delle anticipazioni fatte dal R. Governo, a forma della Convenzione del 30 settembre 1868;

e) Nel pagamento degl'interessi fino alla ragione del 5 % sul valore nominale delle azioni comuni, salvo il disposto dell'art. 2 della Convenzione suppletoria del 23 novembre 1864, allegato *B* alla legge del 14 maggio 1865;

f) Nella costituzione di una massa di rispetto, o fondo di riserva, che non abbia da oltrepassare in verun caso la somma di lire 3,500,000, e nell'ammortamento delle azioni comuni nel modo che sarà stabilito dall'adunanza generale.

Se, oltre alle sopra indicate erogazioni, rimanga tuttavia disponibile una parte della rendita, essa costituirà gli utili della Società: dei quali il Consiglio proporrà all'adunanza generale il modo e la misura del reparto fra gli azionisti che ne avranno diritto.

Art. 71. Il fondo di riserva verrà unicamente applicato alle riparazioni dei danni straordinari ed eccezionali.

Spetta al Consiglio il determinare l'impiego migliore dei capitali formanti il fondo di riserva.

Art. 72. Il possessore di una cartella di azione estratta per l'ammortamento sarà rimborsato del capitale nominale alla pari, e in cambio dell'azione ammortizzata riceverà una cartella al portatore detta *di godimento* Ai possessori di queste cartelle rimane il diritto di prender parte alle adunanze generali, e di concorrere al reparto annuale degli utili, ed a quello finale dell'attivo netto della Società all'epoca della cessazione di essa, unitamente ai possessori delle azioni non ancora ammortizzate.

TITOLO VI. — *Scioglimento della Società. Disposizioni generali.*

Art. 73. Lo scioglimento della Società avrà luogo al termine della concessione, o quando l'adunanza generale lo abbia deliberato nelle forme volute dai presenti statuti, o secondo le leggi vigenti.

Art. 74. Nel caso dello scioglimento l'adunanza generale stabilirà le norme per effettuare la finale liquidazione della Società.

Art. 75. La prima adunanza generale, dopo l'approvazione per parte del Governo dei presenti statuti, sarà convocata a cura della Commissione mista dentro quindici giorni dalla pubblicazione di essi, per un'epoca la più prossima che congruamente si possa. Questa adunanza non avrà altro oggetto che la elezione dei componenti il nuovo Consiglio.

(1) Art. 26. Le azioni e le obbligazioni riguardanti le Strade Ferrate Livornesi e le Maremmane, che si troveranno emesse all'epoca della promulgazione della legge che approverà la presente Convenzione, conserveranno la garanzia governativa di cui godono, sia per gli interessi che per l'estinzione.

Le dette garanzie saranno pure conservate alle obbligazioni della Strada Ferrata Toscana-Centrale, emesse in esecuzione del decreto Reale delli 4 gennaio 1863.

Gli altri titoli delle Società che si fondono, creati prima della promulgazione della legge che approverà la presente Convenzione, conservano le loro garanzie speciali attuali, le quali sono confermate e mantenute.

Resta inteso che, ad assicurare la conservazione delle suddette antiche guarentigie, lo Stato potrà all'occorrenza servirsi della sovvenzione chilometrica accordata conformemente all'articolo 21 e dei prodotti delle linee componenti la rete concessa alla nuova Società.

(2) Art 43. Qualora fatte tutte le detrazioni di che nel precedente articolo, non che quelle necessarie al pagamento degli interessi e del capitale delle azioni ed obbligazioni di che nel precedente articolo 41, si verificasse qualche avanzo, questo dovrà servire al rimborso delle somme che il R. Governo avesse anticipate per effetto della prestata garanzia. Che se per questo titolo nulla fosse dovuto al R. Governo o gli si dovesse soltanto il rimborso di somma tale che lasciasse sulla rendita pur sempre un avanzo, questo costitui à l'utile sociale da repartirsi fra gli azionisti.

Art. 76. Al momento della costituzione del nuovo Consiglio gli statuti particolari delle Società che concorsero alla formazione della Società attuale delle strade ferrate Romane cesseranno di aver vigore, tranne le loro disposizioni nei presenti statuti specialmente mantenute.

Art. 77. Ma la parte della rete ferroviaria della Società situata sul territorio pontificio continuerà ad essere amministrata secondo le disposizioni degli statuti della Società generale delle strade ferrate Romane, per fino a che questi statuti non sieno modificati anche in proposito di questa parte della rete.

Art 78. Tutti coloro che avranno prestato l'opera loro alla cessata Società anonima delle strade ferrate Livornesi per un quinquennio continuo, sia come componenti il Consiglio di amministrazione, sia come componenti la Direzione, godranno, vita loro durante, del libero transito personale sulle strade già esercitate dalla medesima, e degli onori di cui è parola nell'articolo 93 degli statuti di quella cessata Società.

Sono mantenuti i diritti attribuiti dall'articolo 76 degli statuti della cessata Società anonima della strada ferrata Maremmana a coloro che fecero parte per un quinquennio continuo del Consiglio di direzione o del Consiglio di sorveglianza.

Art. 79. La Società collocherà nel bilancio annuale la somma necessaria per le spese della vigilanza amministrativa ordinaria, fermo rimanendo quanto è disposto dall'articolo 107 del capitolato d'oneri 22 giugno 1864 annesso alla legge 14 maggio 1865, n° 2279, per le spese della vigilanza tecnica di costruzione e di esercizio.

Art. 80. La Società trasmetterà al Governo per tutte indistintamente le linee della sua rete gli stati mensili del movimento e del prodotto secondo il modello stabilito dal Governo per tutte le Società ferroviarie del Regno; la trasmissione suddetta dovrà essere fatta nei quindici giorni del mese seguente a quello a cui gli stati stessi si riferiscono, ai termini dell'articolo 28 della Convenzione 11 ottobre 1866 succitata.

TITOLO VII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 81. Fino a che il Governo non sia intieramente soddisfatto, tanto in capitale, quanto in accessorii ed interessi, per qualunque sua anticipazione fatta alla Società e per qualunque esito in corso per conto della stessa, in esecuzione della Convenzione dell'11 ottobre 1866 e della Convenzione del 30 settembre 1868:

a) I patti e condizioni contenuti in detta Convenzione dell'11 ottobre 1866 e della Convenzione del 30 settembre 1868, dovranno considerarsi come facenti parte integrale dei presenti statuti, anche in deroga o modificazione delle precedenti disposizioni;

b) Dei dieci consiglieri italiani, ed aventi nel Regno il loro domicilio reale ed abituale, quattro saranno nominati dal Governo, i quali andranno soggetti alle medesime condizioni imposte a quelli nominati dalla assemblea generale;

c) Il direttore generale dovrà essere nominato dal Consiglio di amministrazione, salva l'approvazione del Governo;

Il Consiglio potrà sospendere il direttore generale dall'esercizto delle sue ingerenze con obbligo di renderne conto immediatamente al Governo, affinchè d'accordo col medesimo possa procedersi alla riabilitazione di esso direttore generale, o alla definitiva sua remozione dall'ufficio.

Perdurante il tempo della sospensione del direttore generale, ne farà le veci il presidente del Consiglio.

d) La Società non potrà contrarre mutui o prestiti sotto qualunque forma o mediante qualunque specie di emissioni di titoli o recapiti, nè contrarre altri debiti o fare altre spese, tranne ciò che si riferisce alla ordinaria sua amministrazione, senza esplicita autorizzazione del Governo;

e) Il regolamento, che sarà proposto dal Consiglio di amministrazione e deliberato dall'assemblea generale per le pensioni degl'impiegati, non sarà esecutorio senza l'approvazione del Governo.

Art. 82. Fino a che le rendite della Società non giungano a tale da poter distribuire a tutte le azioni un interesse alla ragione del 5 per cento all'anno sul loro valore nominale, le azioni direttamente garantite dallo Stato avranno nell'assemblea generale una rappresentanza limitata in ragione della metà di quella competente alle azioni non garantite, senza però tenere ulterior conto della differenza tra il capitale nominale delle une e quello delle altre.

Art. 83. ed ultimo. Il presente statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 1869.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
ANTONIO CICCONI.

PROSPETTO delle Obbligazioni delle diverse Società costituenti l'attuale Società delle *Ferrovie Romane* a tutto il 31 ottobre 1867.

DENOMINAZIONI DEI TITOLI	DATA DI EMISSIONE	QUANTITÀ DEI TITOLI	Valor nominale di ogni titolo	AMMONTARE del Capitale nominale	INTERESSI annuali	BASI della ammortizzazione	TOTALE degli interessi ed ammortizzazione
Livornesi ricuperate	1° Marzo 1856	14,087					
	1° » 1858	6,872					
	1° » 1860	16,304					
	N.	37,263	420	15,650,460	12 60	0 80	13 40
Livornesi. Serie *A*	1860	20,655					
» *B*	1860	7,050					
» *C*	1861	69,512					
» *D* I	1862	99,303					
» *D* II	1864	129,094					
	N.	325,614	500	162,807,000	15 00	1 13	16 13
Maremmane	N.	88,857	500	44,428,500	25 00	0 21	25 21
Centrale Toscana Serie *A*	1863	11,691					
» *B*	1863	33,966					
	N	45,657	500	22,828,500	25 00	2 29	27 29
Romane	1860	822,921	500	411,460,500	15 00	1 13	16 13
Nuova Società delle Romane		200,000	500	100,000,000	15 00	1 13	16 13
	TOTALI N.	1,520,312	L.	757,174,960			

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Ieri la Camera approvò i singoli articoli dello schema di legge di abolizione della privativa delle polveri da fuoco, dopo discussione a cui presero parte i deputati Corte, Civinini, Salvagnoli, Cavallini, Calandra, Servadio, Farini, Comin, Mazzarella, Como, Fossombroni, Torrigiani, Goretti, Valerio, il relatore Casati e i ministri delle finanze e della guerra.

Quindi cominciò a discutere di un altro schema sull'ordinamento del servizio semaforico, delle cui disposizioni trattarono i deputati Maldini, Valerio, Bixio, i ministri dei lavori pubblici, dell'interno e il relatore Torrigiani.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico visitatore di 6ª categoria presso l'ufficio sanitario di Arezzo, per un triennio, coll'annuo assegno di lire 400, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a senso del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso potranno far pervenire al Ministero dell'interno a tutto il 31 dicembre prossimo le loro istanze corredate dei documenti indicati all'articolo 2° del regolamento summentovato, del quale i concorrenti potranno prender notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Firenze, lì 26 novembre 1868.

Il Direttore capo di Divisione
A. SCIBONA.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Il Ministero della guerra a mente dell'articolo 14 del programma per la compilazione dei libri di testo da usarsi nelle scuole reggimentali, pubblicato a seguito della nota 1° marzo 1868, num. 36, (Segretariato generale — Ufficiò operazioni militari e Corpo di stato maggiore) rende noto essergli pervenuto in data 25 novembre corrente il manoscritto controsegnato dal motto:

« Scienza e lavoro. »

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA.— Si legge nel *Times*:

Londra, 24 novembre.

I *writs* elettorali indicano che la nomina dei membri del Parlamento dovrà esser terminata e annunciata officialmente giovedì 10 dicembre. Siccome la nuova formula del giuramento è assai più breve di quella usata antecedentemente i 658 membri del Parlamento potranno dare il giuramento in tre giorni e il discorso del trono sarà probabilmente letto il martedì seguente.

— Si legge nel *Daily News*:

Ieri sera di 20 elezioni delle contee; ossia 10 in Inghilterra, 9 in Irlanda e 1 nella Scozia per eleggere 38 membri del Parlamento, i conservatori hanno avuto 23 dei loro candidati eletti, i liberali ne hanno avuti solo 15. L'Inghilterra ha nominati 5 liberali e 14 conservatori; l'Irlanda ha nominato 9 membri dei due partiti e la Scozia ha scelto un liberale. Fino ad ora i liberali hanno 84 sedi, i conservatori 49; è il guadagno netto di 35 sedi per i primi. I membri eletti sono già 559, dei quali 345 sono liberali e 214 conservatori. In conseguenza la maggioranza attuale dei liberali è di 131 voti.

— Il *Nord* ha da Londra 23 novembre:

......È noto con quanto disdegno il *Times* parlava delle dimostrazioni di cui il giovane Cavaignac fu il pretesto e come in tante altre circostanze analoghe i diari di Londra, almeno quelli che non sono francamente radicali, giustificarono i provvedimenti repressivi del governo imperiale giustificandoli con la mancanza di attitudine per il *self government* che secondo quelli, caratterizzano la nazione francese. Ora non è più così: i fogli di Londra sono meno pietosi per l'amministrazione francese e nel giudicare la questione Baudin sono tutti opposti a quella rispettosa deferenza con la quale l'opinione britanica aveva l'abitudine di discutere gli atti del governo imperiale. Il *Times* come il *Daily News*, la *London Review* e il *Guardian* deplorano la debolezza di un'amministrazione che non può sostenere quelli assalti.....

Ma però bisogna osservare che anche oggi la maggioranza inglese non è sistematicamente antimperialista Gli Inglesi hanno poco simpatia per le teorie e le dottrine astratte dei democratici francesi e non desiderano molto che trionfi un partito tanto ostile all'antico ordine di cose non solo in Francia, ma in tutta l'Europa. Una volta il pubblico inglese non capiva e considerava con un certo rispetto non scevro di sollecitudine il carattere enimmatico della politica imperiale e i nuovi principii che il gabinetto delle Tuileries pareva che con tanta abilità adoperasse. Per quanto tempo le combinazioni basate sul principio delle nazionalità e sul suffragio universale riuscirono la stampa inglese esprimeva quel rispetto superstizioso che il *Times* più d'una volta ha manifestato.

Ora non è più così.

— Il signor Gladstone ha pubblicato ieri col titolo « Un capitolo autobiografico della mia vita » un opuscolo destinato a combattere quello che i suoi avversari hanno pubblicato contro di lui. Principalmente si adopera di spiegare come ha potuto senza volubilità aver modificato le sue opinioni intorno alla Chiesa stabilita d'Irlanda. Ecco la conclusione di quel libretto:

« ... Quando con qualche profonda rivoluzione delle istituzioni o con quel metodo tacito ma sicuro, non dissimile da quello che espelle, rimuove e sostituisce continuamente le parti costituenti del corpo umano, lo Stato è divenuto l'organo della volontà deliberata della comunità, volontà manifestata per le vie legali allora la religione non può essere inculcata dall'autorità assoluta dello Stato. Quando inoltre la stessa comunità si è divisa in opinioni e professioni di fedi religiose differenti che, qualunque sia la loro base cristiana, sono ostili al principio della generalità, in guisa che ciò che era stato fatto per la nazione intera non può più servire che per una minoranza minima, allora il tentare di mantenere una chiesa stabilita diventa un errore fatale alla pace e fors'anche alla esistenza della società civile. »

FRANCIA. — Leggesi nella *France*:

Fino ad ora il contegno della Prussia negli affari della Rumenia era sembrata molto equivoca e tale da destare i sospetti dello Stato più vicino a questo paese. Taluni dispacci del signor de Beust, inseriti nel *Libro rosso*, sembravano infatti giustificare fino ad un certo punto questi sospetti.

Ma il governo prussiano non ha voluto che simili accuse potessero propagarsi e per due volte ha fatto ora dichiarare da uno dei suoi organi più accreditati, la *Gazzetta della Germania del Nord* che in tutto quanto concerne gli affari dei Principati Danubiani esso vuol procedere d'accordo colle altre grandi potenze che hanno sottoscritto il trattato di Parigi.

Ecco, secondo un telegramma da Berlino in quali termini il giornale prussiano definisce la di lui politica in questo senso.

Berlino, 25 novembre.

La *Gazzetta della Germania del Nord* respinge di nuovo con energia le asserzioni dei fogli centralisti austriaci secondo i quali la Prussia si adopererebbe affine d'ingrandire la Rumenia a spese dell'Ungheria.

Si paragoni, dice la *Gazzetta*, la potenza dello stato rumeno anche ingrandito con quella dell'Ungheria e da Pesth si concepirà abbastante fiducia nella intelligenza degli uomini di Stato prussiani per convincersi che la Prussia deve fare maggior caso delle simpatie dell'Ungheria la quale ha dimostrata la sua forza politica creatrice nella lotta secolare contro l'Austria e che all'opposto la Prussia medesima non deve annettere alcun valore all'affetto della Rumenia.

La Prussia non può essere così insensata da sagrificare l'amicizia di uno Stato potente come l'Ungheria per ottenere le poco preziose simpatie della Rumenia.

La speranza di associare l'Ungheria ad una alleanza che riunisse la Francia e l'Austria contro la Prussia non ha guadagnato terreno presso i centralisti austriaci se non perchè la Prussia ha mostrato di sdegnare le censure che essi hanno creduto dover formulare riguardo al preteso appoggio che la Prussia accorderebbe alla Rumenia contro l'Ungheria.

— Lo stesso giornale scrive:

Le nostre corrispondenze da Galatz segnalano nuove introduzioni d'armi e di munizioni in Valacchia sovra larga scala. Il 15 di questo mese una nave americana ha traversato le acque di Galatz diretta a Giurgewo dove doveva operarsi il disbarco.

D'altro canto si sono sbarcati a Galatz stesso cento trentadue quintali di polvere giunti da Odessa col vapore austriaco e nascosti in grandi sacca sotto la designazione di *riso*.

Questi fatti la cui esattezza ci viene affermata da persone degne di fede provano che non si saprebbe troppo diffidare delle contrarie proteste del governo rumeno.

AUSTRIA. — Si ha da Praga, 25 novembre:

Il numero degli arrestati per crimini e delitti politici a Praga ascende a 40, fra i quali 14 per alto tradimento ed anche due donne.

— L'*Osserv. triestino* ha da Pesth il seguente telegramma:

Pesth, 26 novembre.

Nella seduta della delegazione ungherese, Orczy rispose in nome del barone de Beust alla interpellanza di Zsedenyi concernente la Rumenia, dichiarando che il Ministero respinge energicamente l'idea dell'occupazione o della conquista della Rumenia. Gli armamenti della Rumenia (disse) minacciano la pace d'Europa, ed influiscono svantaggiosamente sulle relazioni della Rumenia colla Turchia, stabilite dai trattati. Il Ministero e gli altri Governi seguono attentamente i movimenti dei Principati Danubiani. Il Governo imperiale è in posizione da poter attendere tranquillamente qualunque evento, e non crede necessario qualsiasi provvedimento eccezionale. — La Delegazione ungherese approvò poi nella discussione generale il bilancio degli affari esteri.

La Delegazione del Consiglio dell'Impero ammise il bilancio del Ministero delle finanze e della suprema Corte dei conti secondo la proposta della Commissione finanziaria.

La Commissione del bilancio della Delegazione del Consiglio dell'Impero cancellò la somma di f. 309 mila nel bilancio della marina.

SPAGNA. — L'*Agenzia Havas* ha pubblicati i seguenti dispacci:

Madrid, 25 novembre.

La *Gazzetta di Madrid* pubblica il decreto che segue:

Considerando che vari governatori delle provincie hanno certificata la impossibilità in cui si trovano avanti il 1° dicembre di compiere le operazioni preliminari per la elezione degli *ayuntamientos*;

Considerando che in alcune località, fortunatamente poco numerose delle minoranze turbolenti, le quali nulla hanno fatto a prò del paese nel giorno del pericolo, abusando della tolleranza e del rispetto del governo per tutte le opinioni, sentano di imporre la opinione loro con mezzi violenti e di impedire ai cittadini pacifici di riunirsi e di concertarsi;

Che è necessario prima che si proceda all'atto importante della nomina degli *ayuntamientos*, che tutte le opinioni sieno garantite onde non si possa dire che nella prima applicazione del suffragio universale nella Spagna, il diritto e la libertà degli elettori non vennero interamente rispettati;

Onde sia permesso al governo di far fronte a questa necessità, la elezione degli *ayuntamientos* fissata al 1° dicembre viene prorogata al 18 dello stesso mese.

I nuovi *auyuntamientos* si costituiranno il 1° di gennaio e le Deputazioni provinciali dovranno risolvere prima del 13 gennaio i reclami pendenti.

Madrid, 25 novembre.

La *Gazzetta di Madrid* pubblica un decreto del signor Sagasta col quale viene ordinato agli *ayuntamientos* di rivedere immantinenti nei loro distretti municipali le liste di arruolamento degli uomini che fanno parte della milizia civica e dei volontari della libertà. A termini di questo decreto qualunque individuo che, di qui al 10 dicembre, non abbia confermata dinnanzi all'autorità competente la sua intenzione di far parte della milizia civica s'intenderà che vi abbia rinunziato.

Coloro che, da ora al 19 dicembre, non saranno stati compresi nelle liste rettificate o in quelle che vengono redatte nelle località nelle quali la milizia civica verrà organizzata conforme al decreto del 17 novembre rimetteranno le loro armi all'autorità civile delle loro località rispettive.

Coloro che rifiuteranno di restituire le loro armi verranno considerati come perturbatori e tradotti davanti ai tribunali ordinari.

Un decreto dell'ammiraglio Topete, riorganizza i quadri della marina.

La *Gazzetta* pubblica inoltre un decreto del signor Sagasta relativo alla creazione, alla modificazione ed alla soppressione di vari distretti municipali, al ristabilimento di *ayuntamientos* soppressi dalle Giunte rivoluzionarie ed alla soppressione di quelli che vennero creati dalle Giunte le quali si costituirono di *motu proprio*.

— Nell'occasione di una grande rivista militare che ebbe luogo a Madrid il 22 corrente, il generale Prim, ministro della guerra ha indirizzato all'esercito il seguente:

Ordine generale dell'esercito
del 22 novembre 1868.

Soldati! dopo che il corso degli avvenimenti e la opinione pubblica mi indussero a far parte del Governo provvisorio come ministro della guerra, io attesi con impazienza il momento di rivolgervi la parola per ringraziarvi del vostro patriottismo, per dirvi che il paese, il quale riconosce la parte importantissima da voi avuta nel far risorgere i suoi diritti e la sua libertà, confida a voi la conservazione della sua conquista.

Voi ne interpretaste il sentimento con un'iniziativa vigorosa; lo interpretaste fedelmente, e lo servite col vostro atteggiamento e la vostra deliberazione di mantenere l'ordine e la legalità che il Governo rappresenta I vostri capi vi condussero tanto onorevolmente che potete andare superbi della vostra obbedienza.

Seguiteli mai sempre, conservando quella disciplina che vi rende forti e vi innalza tanto più quanto più vi mostrate docili e prudenti.

L'adempimento religioso dei vostri doveri rispettivi è la guarentigia migliore dell'ordine e delle leggi che proteggono i diritti dei cittadini. I vostri compatriotti si affidano a questa assicurazione, e voi non potete aspirare a gloria più grande. La nazione passa per mezzo una crisi ardua, che avrà ben presto il suo termine felice, quando il paese sarà costituito.

Non lasciatevi prendere da veruna sorta di timore, il quale non deve preoccupare se non le menti deboli. L'esercito formerà un muro impenetrabile, che proteggerà e lascierà compiersi tranquillamente il lavoro delle popolazioni per l'organizzazione perfetta dello Stato, e quando ritornerete ai vostri focolari, dopo essere stati le scolte vigili della bandiera nazionale, voi porterete con orgoglio il titolo di cittadini, dopo avuto l'onore di assicurare l'esercizio vero della sovranità nazionale, di modo che la passione e l'interesse dei più audaci non prevalgano mai sulla ragione dei più prudenti e dei più moderati.

Rivolgendomi oggi, in questo ordine del giorno, alle truppe che compongono la guarnigione nella Nuova Castiglia, deploro che la mia voce non vibri quanto basta per farsi intendere da voi tutti e da tutti i vostri camerati dell'esercito intero, a cui mando l'espressione dei sentimenti a voi manifestati.

Io vi saluto tutti, a capo scoperto, innanzi alle vostre bandiere, ai vostri stendardi.

Molti tra voi hanno diviso con me la gloria delle campagne d'Africa. Vicende d'altra sorta ci hanno talora separati o raccolti, secondo i cimenti per cui passò la nostra patria. Noi ci conosciamo tutti, e abbiamo imparato a stimarci reciprocamente. Abbiate fede nel patriottismo e nella fratellanza militare del ministro della guerra, come esso ha fede nella lealtà e disciplina dell'esercito spagnuolo.

Il generale JUAN PRIM.

R. PROVVEDITORATO DEGLI STUDII
PER LA PROVINCIA
della Calabria Citeriore.

Per autorizzazione avuta dal Ministero della pubblica istruzione col dispaccio del 28 ottobre p. p., n° 9414, si dichiara nuovamente aperto il concorso a sette posti semigratuiti in questo convitto annesso al R. liceo ginnasiale Telesio fino a tutto il 15 dicembre. L'esperimento avrà luogo nel giorno 16 successivo. Gli aspiranti dovranno presentare per l'ammissione entro il termine stabilito al signor rettore del detto convitto:

1° Una domanda scritta interamente di proprio pugno, in cui sia dichiarato a quale classe di corsi secondari intendano essere ascritti;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti l'età non maggiore di 12 anni;

3° Un attestato degli studii fatti da cui si vegga che gli aspiranti entrano per lo meno alla 1° classe ginnasiale;

4° Un attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi una costituzione sana e scevra di ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa;

5° Un ordinato del Consiglio municipale in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre o la madre possiede.

Le prove di merito si faranno per esame scritto ed orale. Gli esami per iscritto consisteranno in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare; in un componimento italiano ed in una versione dal latino adattata alla classe rispettiva da cui si proviene, per tutti gli altri.

Gli esami orali verseranno sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

Cosenza, 5 novembre 1868.

Il R. Provveditore
ANTONIO ROMAGNOLI.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO
Premio RIBERI — 3° *concorso*.

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868-69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in *italiano*, o *latino*, o *francese*; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franche di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici.

NB. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Torino, 1° agosto 1868.

Il Presidente: BONACOSSA.
Il Segretario: G. RIZZETTI.

ULTIME NOTIZIE

Scrivono da Napoli che ieri alle 2 pomer. le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte assistevano ad una grande rivista militare sulla Riviera di Chiaja.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 28.

Chiusura della Borsa.

	27	28
Rendita francese 3 %	71 55	71 42
Id. italiana 5 %	56 70	56 67
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	413 —	412 —
Obbligazioni	225 50	225 50
Ferrovie romane	47 50	47 75
Obbligazioni	117 50	117 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	46 —	46 50
Obbligazioni ferr. merid.	141 75	142 —
Cambio sull'Italia	6 —	6 —
Credito mobiliare francese	282 —	291 —
Obblig. della Regia Tabacchi	422 —	423 —

Vienna, 28.

Cambio su Londra	118 85	118 90

Londra, 28.

Consolidati inglesi	94 1/8	94 1/8

Parigi, 28.

La voce corsa alla Borsa che l'Imperatore sia indisposto è categoricamente smentita. S. M. ha presieduto ieri il Consiglio dei ministri.

Lo stato di salute di Berryer è peggiorato.

Londra, 28.

La regina ha potuto fare ieri una passeggiata nel parco di Windsor.

Madrid, 28.

Fu pubblicata una circolare del Comitato di Conciliazione. Olozaga invita con essa gli elettori liberali ad appoggiare il programma monarchico, che è il solo il quale possa salvare la libertà contro le mene ipocrite della reazione che procura di approfittare dell'idea repubblicana per distruggere le conquiste della rivoluzione.

Bukarest, 28.

Oggi ebbe luogo l'apertura delle Camere. — Il discorso del Trono tratta specialmente della situazione interna e dice che le finanze sono prospere. Circa la politica estera, dice che il trattato di Parigi e la situazione del paese impongono una stretta neutralità, che il Governo intende di mantenere. I buoni rapporti colle potenze estere sono dimostrati dalle convenzioni conchiuse coll'Austria e colla Russia. Con quest'ultima potenza furono intavolate trattative per sopprimere le giurisdizioni consolari e sperasi che le altre potenze imiteranno quest'esempio. Il discorso termina invitando i partiti alla concordia.

Berlino, 28.

Il Re ha ricevuto Benedetti in udienza particolare.

Vienna, 28.

La Camera dei Signori ha approvato la legge militare.

Parigi, 28.

Delescluze fu condannato a sei mesi di carcere, a 2,000 franchi di multa, all'interdizione dei diritti civili, del voto e dell'eleggibilità per sei mesi; Peyrat e Duret a 2,000 franchi di multa. In queste pene vengono comprese quelle emesse la prima volta il 14 novembre. Hebrard e Weiss furono condannati ciascuno a 1,000 franchi di multa.

Madrid, 28.

Un affisso invita i giovani dai 20 a 25 anni a riunirsi domani al Prado per recarsi a protestare presso il Governo contro la disposizione che li priva del diritto di suffragio.

Altri affissi convocano i repubblicani per fare una grande dimostrazione.

Bukarest, 28.

È avvenuta una crisi ministeriale. Golniceano fu incaricato di formare un nuovo gabinetto.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 novembre 1868, ore 1 pom.

La pressione barometrica è diminuita da 2 a 3 mm. nel sud, ed è leggermente aumentata nel nord d'Italia. Cielo qua e là sparso di nubi, e pioggia al sud. Il Mediterraneo è calmo, e l'Adriatico mosso. I venti sono girati a tramontana.

Il tempo è migliore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 28 novembre 1868.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 747,5	mm 747,0	mm 748,0
Termometro centigrado	12,0	11,0	9,0
Umidità relativa	65,0	47,0	50,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	nuvolo
Vento { direzione / forza	NE debole	NE quasi for.	NE debole

Temperatura massima . . . . + 12 5
Temperatura minima . . . . + 8,5

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell' opera-ballo di Meyerbeer: *Il Profeta*. — Ballo: *Fiamma d'amore*.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossini: *Semiramide*.

TEATRO ALFIERI, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *Le Precauzioni* — Ballo: *La figlia del Saltimbanco*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia Italiana, di cui fa parte la signora Adelaide Ristori Del Grillo, rappresenta: *Maria Antonietta*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia Lombarda diretta dal signor cavaliere Alamanno Morelli rappresenta: *Le miserie del signor Travetti*.

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia di Lodovico Corsini rappresenta: *Il conte d'Aquila*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*

ANNUNZI - Domenica, 29 novembre 1868.

Citazione per pubblici proclami

Al signor presidente del tribunale circondariale di Benevento.

Il principe del Colle Gennaro di Somma del fu principe don Vincenzo, domiciliato in Napoli al Largo del Mercatello, Palazzo Tommasi, espone a V. S. Ill.ma che per effetto della sentenza della Commissione feudale del dì tredici giugno 1810, che le presenta in copia, è nel dritto e nel possesso di esigere il terraggio in ragione dell'otto per cento sul prodotto delle terre seminate a grano, granone, orzo, avena e speltra, che son poste negli ex-feudi di Forcellata, Montefreddo, Cese di Montefreddo, Macchia e Montagna delle Faete, in tenimento di Circello, estese di circa ettari cinquemila, esigibili dette prestazioni contro tutti i detentori delle terre ivi poste, sia che le posseggano a titolo di proprietà, quali fittuari, o per qualunque altro titolo.

Dovendo l'esponente nei sensi del Real decreto del 12 novembre 1838 procedere a citazione in linea possessoriale contro i detentori delle terre soggette per interrompere la prescrizione trentenaria, e riuscendogli sommamente difficile la citazione suddetta se dovesse intimarsi personalmente a tutti, la prega provvedere che la citazione predetta venga fatta per pubblici proclami nei sensi dell'art. 146 delle vigenti leggi di procedura civile.

Gli attuali coloni e possessori delle terre soggette a terraggio, salve le involontarie omissioni, sono i seguenti per le estensioni di terreno qui sotto denotate per approssimazione, cioè:

In Forcellata, Montefreddo, e Cese di Montefreddo.

1. Francesco Barone fu Antonio, ettari 4 69.
2. Concetta d'Agostino fu Giov., 2 03.
3. Domenico Barone fu Gabriele, ettari 1 02.
4. Angelo Barone fu Tomaso, 1 02.
5. Bartolomeo Barone fu Giuseppe, ettari 2 71.
6 Saverio Ricci fu Nicola, 7 45
7. Rosario Barone fu Giuseppe, 1 35.
8. Carmine Barone fu Giuseppe, 1 35.
9. Desiderio Zaccari fu Vito, 2 71.
10. Giuseppe Tataritto fu Giovanni, ettari 1 70.
11. Giovanni Petriella fu Pasquale, ettari 0 68.
12. Giuseppe Barone fu Antonio, 6 77.
13. Saverio Barone fu Teofilo, 11 17.
14 Pasquale Barone fu Innocenzo, ettari 1 69
15. Nicola Barone fu Giuseppe, 1 02.
16. Domenico Sajetti fu Giovannangelo, 7 11.
17. Domenico Ricci fu Saverio, 3 39.
18. Giuseppe Zaccari fu Nicola, 2 03.
19. Angelo Fiscante fu Giuseppe, 3 05.
20. Giovanni Fiscante fu Rosario, ettari 13 55.
21. Maria Giovanna Fiscante fu Angelo, 12 37.
22. Giuseppenicola Meomartino fu Almerico, 4 06.
23. Domenico de Maria fu Giuseppe, ettari 2 03.
24. Michele Viscio fu Silvestro, 4 06.
25. Giuseppe d'Uva fu Giuseppe, 0 68.
26. Francesco Saccone fu Antonio, ettari 2 03
27. Francesco Cardo fu Giuseppe, 1 35.
28. Michele Garofalo fu Francesco, ettari 3 39.
29. Felice Garofalo fu Domenico, 4 06.
30. Pasquale Garofalo fu Giuseppe, ettari 3 72
31. Arcangelo Garofalo fu Francesco, ettari 1 36.
32. Domenico Petriella fu Giov., 0 68
33. Nicola Garofalo fu Angelantonio, ettari 3 39.
34. Rosario Garofalo fu Carmine, 6 10.
35. Giuseppe Garofalo fu Carmine, ettari 3 39.
36 Nicola Garofalo fu Andrea, 4 06.
37. Vitangelo Garofalo fu Andrea, 4 06.
38. Francesco Garofalo fu Francesco, ettari 0 68.
39. Antonio Garofalo fu Francesco, ettari 0 34
40. Domenico Garofalo fu Donato, 1 02.
41. Federico Barone fu Vincenzo, 5 37.
42. Vincenzo Barone fu Teofilo, 1 69.
43. Vincenzo Barone fu Vitangelo, ettari 1 35
44. Francesco Cassetta, fu Michele, ettari 1 69.
45. Giovanni Cassetta fu Vitangelo, ettari 0 68.
46 Vito Tedesco fu Domenico, 2 03.
47. Vitangelo Zaccari fu Pasquale ettari 1 02.
48. Antonio Lucia fu Rosario, 11 68.
49. Domenico Sauro di Antonio, 1 69.
50. Domenico Gigante di Vincenzo, ettari 1 69.
51. Antonio Ricci fu Antonio, 1 02
52. Vincenzo Cardo fu Pietro, 11 86
53. Saverio e Vincenzo Pilla fu Michele, 7 11.
54. Antonio Ricci fu Nicola, 2 03.
55. Tomaso Cardo fu Fedele, 1 69.
56. Giovanni Jarusso fu Vincenzo, ettari 1 35
57. Teofilo Cardo fu Rocco, 0 68.
58. Giovacchino Stefanelli fu Giuseppe, ettari 0 34.
59. Grazia Cardo fu Fedele, 1 69.
60. Gennaro Gigante di Domenico, ettari 2 37.
61. Donato Grande di Giacomo, 11 86
62. Antonio Cardo fu Carmine, 1 35
63. Domenico Cardo fu Fedele, 20 32.
64. Modestino Cardo fu Fedele, 3 39.
65. Saverio Cardo fu Nicola. 1 02.
66. Angelo Cardo fu Nicola, 1 02.
67. Giuseppe de Bellis fu Sabino, 23 78
68. Saverio Petriella fu Vincenzo, 1 02.
69. Domenico Saccone fu Lorenzo, ettari 1 35.
70. Pasquale Anfolisi fu Nicola, 1 35.
71. Antonio Saccone fu Domenico, ettari 0 34.
72. Antonio Barone fu Carmine, 1 02.
73. Pasquale Zaccari fu Silvano, 0 34.
74. Nicolagiov. Fiscante fu Bartolomeo, 1 02.
75. Francesco Fiscante fu Nicola, ettari 0 68.
76. Luigia Sajetti fu Nicola, 0 34.
77. Vincenzo Fiscante fu Nicola, 1 69.
78. Saverio Sauro fu Vitangelo, 2 37.
79. Nicola Sauro fu Vitangelo, 2 03,
80. Nicola Sauro fu Rosario, 1 02.
81. Giovanni Barone fu Arcangelo, ettari, 1 69.
82. Andrea Cerrone di Giuseppe, 0 34
83. Rosario Stefanelli fu Pietro, 0 68.
84 Saverio Lucia fu Filippo, 0 68.
85. Nicola Rossetti fu Francesco, 0 68.
86. Luigi Rossetti fu Angelo, 0 68.
87. Nicola Rossetti fu Carmine, 1 35.
88. Teofilo Ciccarelli fu Raffaele, 0 34.
89. Giovanni Rossetti fu Antonio, 0 34.
90. Giosuè d'Agostino fu Giovanni, ettari 0 68.
91 SS.a Annunziata di Circello. 4 06.
92. Teofilo Ricci fu Giuseppe, 1 69.
93. Donato di Gregorio fu Saverio, ettari 2 03.
94. Angelo Rossetti fu Rocco, 6 44.
95 Antonio Rossetti fu Rocco, 6 78.
96. Saverio Golia fu Angelo, 0 34.
97. Michele Rossetti fu Alessandro, ettari 2 34.
98. Nicola Rossetti fu Carmine, 3 39.
99. Carmine Rossetti fu Vincenzo, ettari 1 69.
100 Basilio, Angelo e Luigi Petti fu Giacomo, 1 70.
101. Saverio Petriella fu Vincenzo, ettari 2 37.
102. Nicola Cerrone fu Pasqualantonio, 1 35.
103. Vito Varchione fu Giuseppe, 1 35.
104 Giuseppe Zaccari fu Michele, 0 68.
105. Felice Jarusso fu Giuseppe, 6 77.
106 Costantino Jarusso fu Giuseppe, ettari 0 68.
107. Nicola Sauro fu Vitangelo, 1 02.
108. Saverio Sauro fu Vitangelo, 1 02.
109. Domenico Sauro fu Vitangelo, ettari 3 39.
110. Tomaso Fiscarelli fu Carlo, 5 08.
111. Michele Fiscarelli fu Vincenzo, ettari 6 78.
112. Vito Fiscarelli fu Vincenzo, 8 11.
113. Arcangelo Fiscarelli fu Carmine, ettari 3 72
114. Giacomo Fiscarelli fu Domenicantonio, 6 10.
115. Gennaro Meomartino fu Almerico, ettari 14 79.
116. Antonio Sauro fu Salvatore, 4 74.
117. Raffaele Pilla fu Michele, 1 69.
118 Giuseppe Sauro fu Salvatore, 4 06.
119. Domenico Saccone fu Lorenzo, ettari 2 03.
120. Vito Saccone fu Giovanni, 0 34.
121. Michele Leopardi fu Nicola, 4 06.
122. Domenico Leopardi fu Angelo, ettari 2 03
123. Angelantonio Leopardi fu Giovanni, 16 93.
124. Antonio Leopardi fu Nicola, 1 02.
125. Giovanni Leopardi fu Michele, ettari 2 03.
126. Giuseppe Rossetti fu Rocco, 0 68.
127. Salvatore Jarusso fu Nicola, 0 68.
128 Vincenzo Anfalisi fu Angelo, 0 68
129. Vincenzo Jarusso fu Nicola, 0 34.
130. Angelo Golia fu Antonio, 0 68.
131. Saverio Petriella fu Tomaso, ettari 0 68.
132. Giov. d'Agostino fu Arcangelo, ettari 0 34.
133. Nicola Zaccari di Domenico, 0 34.
134. Domenico Sauro fu Vitangelo, ettari 0 34.
135. Gennaro Gigante di Domenico, ettari 0 34.
136. Giuseppe Jarusso fu Giambattista, ettari 6 77.
137. Antonio Fiscarelli fu Francesco, ettari 2 71.
138. Giuseppe Stefanelli fu Rosario, ettari 1 02.
139. Libera Leopardi fu Nicola, 1 02.
140. Michele Saccone fu Domenico, ettari 2 03
141. Giacomo Saccone fu Domenico, ettari 2 03.
142. Annibale Fiscarelli di Antonio, ettari 1 02.
143. Francesco Ricci fu Antonio, 1 02.
144. Saverio Jarusso fu Angelo, 0 68.
145. Cristina Jarusso fu Angelo, 0 34.
146. Giovanni Lucia fu Pasquale, 0 68.
147. Antonio Majerano fu Vincenzo, ettari 6 77
148. Teofilo Bozzo fu Alessandro, ed Alessandro Bozzo di Teofilo, ettari 4 57.
149. Carmina Rossetti fu Domenicantonio, 2 37.
150. Nicola Golia fu Gennaro, 2 73.
151. Domenico Stefanelli fu Giuseppe, ettari 0 34.
152. Vincenzo Fiscarelli fu Teofilo, 0 34
153. Vito Golia fu Giuseppe, 2 03.
154. Nicola Fabrizio fu Carmine, 1 69.
155. Domenico Lucia fu Pasquale, 0 68.
156. Domenico Gigante di Vincenzo, ettari 0 68.
157. Innocenzo Grande fu Nicolamaria, ettari 0 68.
158. Carlo Grande fu Giuseppe, 0 34.
159. Carmela Grande fu Nicola, 0 34.
160. Saverio Grande fu Giuseppe, 0 34.
161. Giov. Leopardi fu Michele, 0 68.
162. Domenico Cardo fu Ignazio, 0 34.
163. Antonio Grande fu Domenico, 0 17.
164. Tomaso Grande fu Antonio, 6 77.
165. Saverio Petriella fu Salvatore, 0 34.
166. Giovannangela Fiscarelli fu Vitangelo, 0 17.
167. Arcangelo Petti fu Antonio, 0 68.
168. Leonardo Petriella fu Domenico, ettari 0 17.
169. Vito Lucia fu Giovanni, 0 51.
170. Giacomo Polcino fu Giuseppe, 2 68.
171. Francesco Cardo fu Giuseppe, ettari 2 03.
172. Giacomo Grande fu Domenico, ettari 16 55.
173. Giovanni Grande fu Angelo, 11 86.
174. Giacomo Grande fu Vitangelo, ettari 11 86.
175. Michele Grande fu Antonio, 2 03.
176. Tomaso Grande fu Antonio, 6 77.
177. Nicolantonio Paradiso fu Stefano, ettari 0 68.
178. Arcangelo Petti fu Antonio, 2 03.
179. Pietro Paradiso fu Stefano, 1 68.
180. Stefano Paradiso fu Pietro, 0 68
181. Alessandro Barone fu Angelo, 0 68.
182 Fedele Ricci fu Giovanni, 11 86.
183 Stefano Paradiso fu Stefano, 1 02
184. Nicolantonio Paradiso fu Stefano, ettari 2 37.
185. Alessandro Barone fu Angelo, 1 02.
186. Antonio Sajetti fu Giovannangelo, ettari 13 46.

187. Domenico Paradiso fu Donato, ettari 1 02.
188. Gennaro Saccomanno fu Domenico, 1 69.
189. Pasquale Barbieri fu Salvatore, ettari 2 71.
190. Domenico Cernone fu Giuseppe, ettari 2 03.
191. Antonio Cassetta di Gabriele, 3 39.
192. Antonio Gigante fu Tomaso, 1 02.
193. Angelo Maddalena fu Giannandrea, ettari 1 02.
194. Giuseppe Cardo fu Domenico, ettari 2 04.
195. Carlo Grande fu Giuseppe, 0 17.
196. Teofilo Cassetta di Gabriele, 0 34.
197. Saverio Golia fu Angelo, 0 34.
198. Celestino Ciccarelli fu Raffaele, ettari 0 34.
199 Giorgio Jarusso fu Andrea, 0 17.
200. Apollonio Ricci fu Luigi, 0 17.
201. Angelo Cardo fu Nicola, 1 02
202. Domenico Gigante di Vincenzo, ettari 1 35.
203. Giacomo Saccone fu Domenico, ettari 1 02.
204. Giuseppe Colesanti fu Francesco, ettari 1 19.
205. Antonio Garofalo fu Francesco, ettari 0 17.
206. Angelo Cardo fu Nicola, 2 71.
207. Carmine Golia fu Domenico, 1 02
208. Vincenzo Gigante fu Domenico, ettari 2 03.
209. Giovanni Leopardi fu Michele, ettari 0 68.
210 Antonio Leopardi fu Nicola, 0 51.
211. Gaetano Cassetta fu Giuseppe, ettari 16 94.
213. Francesco di Maria fu Giovanni, ettari 27 10.
214. Giambattista Parente fu Nicola, ettari 27 78.
215. Giovanni de Maria fu Francesco, ettari 2 03.
216. Basilio Capozzi fu Giambattista, ettari 3 39.
217. Annibale Fiscarelli di Antonio, ettari 5 08.
218. Gaetano di Maria fu Giuseppe, ettari 1 35.
219. Antonio Fiscarelli fu Francesco, ettari 10 16.
220. Domenico Fiscarelli di Antonio, ettari 5 08.
221. Michele Capozzi fu Giambattista, ettari 2 37.
222. Maria Moffa fu Angelo, 2 03.
223. Emidio Capozzi fu Francesco, 2 37.
224. Sebastiano Capozzi fu Francesco, ettari 0 68.
225. Domenicangelo Capozzi fu Pietro, ettari 0 68.
226. Saverio Bellella fu Giuseppe, 7 45.
227. Nicola di Maria fu Giovanni, 2 71.
228. Giovanni di Maria fu Giuseppe, ettari 1 35.
229. Angelo di Maria fu Tiberio, 12 53.
230. Saverio di Maria fu Marino, 14 56.
231. Antonio Morelli fu Antonio, 3 39.
232. Angelo di Maria fu Antonio, 7 11.
233. Francesco di Maria fu Antonio, ettari 20 37.
234. Francesco d'Uva fu Nicola, 5 08.
235. Antonio di Maria fu Giuseppe, ettari 10 16.
236. Carmine de Maria fu Michele, ettari 17 96.
237. Vitangelo d'Uva fu Nicola, 2 03.
238. Antonio d'Uva fu Nicola, 5 41.
239. Michele di Maria fu Nicola, 0 34.
240. Angelo di Maria fu Giuseppe, 0 68.
241. Giuseppe di Maria fu Paolo, 4 73.
242. Pasqualantonio di Maria fu Lorenzo, 0 68.
243 Domenico di Maria fu Paolo, 4 40.
244. Gaetano Nardone fu Saverio, 2 03.
245 Giovanni Nardone, fu Saverio, 2 03.
246. Giuseppe Nardone fu Saverio, ettari 2 03.
247. Antonio Nardone fu Gennaro, 2 03.
248. Angelo Nardone fu Saverio, 2 03.
249 Angelo Zeoli fu Marco, 2 03
250. Michele Zeoli fu Marco, 2 03.
251. Giuseppe Zeoli fu Filippo, 5 08.
252 Carmine Zeoli fu Marino, 5 08.
253. Pasquale di Maria fu Giovanni, ettari 3 39.
254 Giuseppe de Maria fu Nicola, 2 37.
255. Giuseppe de Maria fu Giovanni, ettari 6 77.
256. Michele de Maria fu Giovanni, ettari 1 35.
257. Carlo Pilla fu Domenico, 2 03.
258. Angelamaria Capozzi fu Domenico, ettari 3 39.
259. Domenico Mormante fu Carmine, ettari 1 69.
260. Elisabetta d'Uva fu Giuseppe, 1 69.
261. Leonardo Capozzi fu Sebastiano, ettari, 1 69.
262. Saverio di Maria fu Nicola, 6 61.
263. Cosmo di Maria fu Costanzo, 0 51.
264. Vitantonio di Maria fu Costanzo, ettari 1 02.
265. Giuseppe di Maria fu Giosuè, 1 02.
266. Domenico di Maria fu Antonio, ettari 0 51.
267. Antonio di Maria fu Giuseppe, ettari 2 03.
268. Antonio di Maria fu Innocenzo, ettari 1 35.
269 Antonio di Maria fu Nicola, 5 08.
270. Angelo d'Uva fu Pietro, 1 69,
271. Antonio d'Uva fu Giovanni, 3 39.
272. Angelam.ª di Maria fu Tiberio, ettari 1 35.
273. Annamaria Capozzi fu Nicola, ettari 0 68.
274. Giovannangelo Galante fu Angelo, ettari 1 35.
275. Zaccaria di Jonno fu Francesco, ettari 1 02.
276. Michele d'Uva fu Angelantonio, ettari 0 68.
277. Domenico de Maria fu Antonio, ettari 13 55.
278. Antonio Ferrara fu Francesco, ettari 1 02.
279. Giovanni Cristoforo fu Domenico, ettari 1 02.
280. Domenicantonio di Maria fu Carmine, 1 02.
281. Saverio Petrarola fu Francesco, ettari 1 02.
282. Angelomarino di Maria fu Tiberio, 6 44.
283. Michele di Maria fu Giovanni, ettari 1 02.
284. Giuseppe di Maria fu Carmine, ettari 1 02.
285. Nicola di Maria di Giuseppe, 0 68.
286. Giuseppe di Maria fu Michele, 2 03.
287. Giuseppe de Mariarosa fu Sebastiano, 0 68.
288. Pasquale de Maria fu Lorenzo, ettari 2 03.
289. Giovanni de Maria fu Domenicangelo, 7 79.
290. Nicola Gioja fu Giuseppe, 7 15.
291. Giovanni di Maria fu Cipriano, ettari 3 39.
292. Luigi de Maria fu Francesco, ettari 1 69
293. Giuseppe Galante fu Vincenzo, ettari 7 45,
294 Luca Moffa fu Giuseppe, 3 39.
295 Agostino Zeoli fu Saverio, 1 02.
296. Michele Ferrara fu Domenicantonio, 0 34.
297. Vito Ferrara fu Domenicantonio, ettari 0 34.
298 Abele Ferrara fu Domenicantonio, 1 02.
299. Nicola Ferrara fu Giuseppe, ettari 0 34
300. Carmine Ferrara fu Giuseppe, ettari 0 34.
301. Giovanni Ferrara fu Domenicantonio, 1 02.
302 Ubaldo Gioja di Luigi, 6 35
303. Michele d'Uva fu Angelantonio, ettari 0 68.
304. Biase d'Uva fu Angelantonio, 0 68.
305. Angelo d'Uva fu Angelantonio, ettari 0 68
306. Giovanni d'Uva fu Domenicangelo, ettari 1 02.
307. Mariano d'Uva fu Antonio, 1 02.
308. Vincenzo d'Uva fu Antonio, 1 02.
309. Maria d'Uva fu Giuseppe (Moffa), ettari 0 68.
310. Giuseppe de Maria fu Nicola, 1 02
311. Berardino Cassetta fu Saverio, ettari 1 69.
312. Giuseppe de Maria fu Francesco, ettari 1 35.
313 Antonio Gioja fu Giuseppe, 1 02.
314 Tomaso Lucia fu Filippo, 6 10.
315. Nicolangelo Capozzi fu Alessandro, ettari 0 68.
316 Mariantonia Alfina fu Gregorio, ettari 0 34.
317. Damiano Lucia fu Pasquale, 1 69.
318. Nicola Rossetti fu Carmine, 8 81.
319. Francesco Rossetti fu Giovanni, ettari 3 22.
320. Teofilo Ciccarelli fu Raffaele, 1 86.
321. Luigi Rossetti fu Angelo, 4 74
322. Nicola Rossetti fu Alessandro, 0 51.
323 Saverio Golia fu Angelo, 1 36.
324. Giovanni Rossetti fu Antonio, ettari 0 68.
325. Giovanni Fiscante fu Rosario, 4 71.
326. Saverio Majorano fu Angelantonio, 3 22.
327. Giovanni Fiscarelli di Pietropaolo, ettari 4 06.
328. Nicola Cerrone fu Giovanni, 0 34
329. Antonio Cerrone fu Giovanni, 0 34.
330 Mariantonia Cerrone fu Giovanni, ettari 0 34.
331. Teofilo Ricci fu Giuseppe, 0 51.
332. Francesco Ricci fu Antonio, 0 34.
333. Donato Ricci fu Tomaso, 0 34.
334. Leonardo Petriella fu Domenico, ettari 1 35.
335. Clemente Arianna fu Antonio, ettari 1 35.
336. Teofilo Fiscante fu Francesco, ettari 13 55.
337. Donato Petriella fu Vincenzo, 1 35.
338. Raffaele Arianna fu Antonio, 0 34.
339. Michele Majorano fu Gennaro, 1 69.
340. Vitangelo Majorano fu Gennaro, 1 69.
341. Antonio Cassetta fu Giovanni, ettari 2 03.
342. Teofilo Cassetta fu Giovanni, ettari 1 02.
343. Giovanni Cassetta fu Vitangelo, ettari 2 03.
344. Teofilo Fabrizio fu Giuseppe, 2 03.
345. Lucia Golia fu Angelo, 1 02.
346. Luigi del Giudice fu Raffaele, 0 34.
347. Nicola Golia fu Gennaro, 54 03.
348. Filippo Golia fu Francesco, 10 50.
349. Nicola Saccone fu Antonio, 1 02.
350. Antonio di Tocco fu Giuseppe, ettari 10 50.
351. Michele Golia fu Giuseppe, 4 74.
352. Saverio Golia fu Giuseppe, 5 41.
353. Vito Golia fu Giuseppe, 7 44.
354. Giovannantonio Golia fu Domenico, 2 03.
355. Domenico Golia fu Nicola, 0 68.
356. Vitangelo Golia fu Domenico, 5 42.
357. Teofilo Maddalena fu Vitangelo, ettari 1 70.
358 Gennaro Golia fu Giuseppe, 3 05.
359. Andrea Viscio fu Angelantonio, ettari 1 35.
360. Michele Fiscante fu Giovanni, ettari 0 68.
361. Saverio Golia fu Arcangelo, 4 74.
362. Pietro Golia fu Giambattista, ettari 2 71.
363. Angelo Golia fu Giovanni, 7 45.
364 Carmine Golia fu Bartolomeo, ettari 8 47.
365. Giuseppe Golia fu Antonio, 10 16
366. Francesco Golia fu Angelo, 0 34.
367. Raffaele Fiscarelli di Pietropaolo, 4 06.
368. Domenico Fiscarelli di Michele, ettari 2 37.
369. Rosario Fiscante fu Onofrio, 1 69.
370. Michele Fiscante fu Giovanni, ettari 4 40
371. Carmine Fiscante fu Angelantonio, 0 34
372. Vitangelo Fiscante fu Donato, 0 34.
373. Vitangelo Fiscante fu Nicola, 0 68.
374 Vitangelo Barone fu Nicola, 6 77.
375 Pasquale Barone fu Teofilo, 2 71.
376. Domenico Ricci fu Saverio, 10 50.
377. Costanzo Cricco fu Donato, 1 35.
378. Donato di Gregorio fu Saverio, ettari 0 68
379 Carmine Golia fu Domenico, 1 02.
380. Giovanni Barone fu Arcangelo, ettari 4 06.
381. Nicola Zaccari fu Domenico, 2 71.
382. Domenico Sauro fu Vitangelo, ettari 2 03.
383. Michele Ricci fu Francesco, 2 03.
384. Francesco Barone fu Antonio, 1 02.
385. Giovanni Fiscante fu Rosario, ettari 2 71.
386. Angelo Barone fu Tomaso, 1 02.
387. Pasquale Orfalisi fu Nicola, 2 03.
388 Arcangelo Petti fu Antonio, 2 37.
389 Nicola Rossetti fu Carmine, 0 68.
390. Saverio Mascia fu Innocenzo, 4 74.
391. Ferdinando Javasile fu Nicola, ettari 2 03.
392. Domenico Martucci fu Donato, ettari 4 74.
393. Pietro Firelli fu Giuseppe, 6 10.
394. Giorgio Basile fu Giuseppe, 2 03.
395. Teresa Petriella fu Antonio, 3 39.
396. Raffaele Basile fu Antonio, 1 69.
397. Pietro Gentile fu Nicolagiovanni, ettari 1 02.
398. Baldassarre, Giovanni, Achille, Donato, Antonio e Giuseppe Piacquadio fu Giambattista, 5 08.
399. Antonio Basile fu Pietrangelo, 3 73.
400. Angela Basile fu Giuseppe, 0 68.
401. Marino Greco fu Fazio, 3 73.

In Macchia e Montagna delle Faete.

1. Antonio Ricci fu Donato, 1 68.
2. Angela Zonchelli fu Nicola, 2 71.
3. Anna Zaccari fu Vito, 5 08.
4. Andrea Gigante fu Domenicantonio, 2 71
5. Antonio Majorano fu Domenico ettari 1 35.
6. Angelo Fiscarelli fu Antonio, 4 06.
7. Antonio Ricci fu Domenico, 0 68.
8 Arcangelo Fiscarelli fu Antonio, ettari 0 68.
9. Antonio Maggio di Salvatore, 0 17.
10. Giacomo Polcini fu Giuseppe, ettari 57 60
11. Nicola Tartaglia fu Donato, 10 16
12. Francesco Paolucci di Salvatore, ettari 8 82.
13. Gennaro Meomartino fu Almerico, ettari 2 71.
14 Basilio, Luigi ed Angelo Petti fu Giacomo, ettari 26 71.
15 Vincenzo ed Ernesto Cardo fu Celestino, ettari 4 74.
16. Domenico Sajetti fu Giovannangelo, ettari 14 62.
17. Giosuè d'Agostino fu Giovanni, ettari 65 71.
18 Luigi Zaccari fu Nicolamaria e Palmiro Zaccari di Luigi, 38 62.
19. Antonio Sajetti fu Giovannangelo, ettari 6 40.
20. Saverio e Vincenzo Pilla fu Michele, ettari 34 54.
21. Francesco Tatavitto fu Rosario, Vincenza e Pasquala Tatavitto fu Giuseppe, 33 01.
22. Giuseppenicola Meomartino fu Almerico, 35 02
23 Raffaele Pilla fu Michele, 7 12.
24. Gennaro Meomartino fu Almerico, ettari 20 32.
25 Luigi e Raffaele de Paulis fu Gianvincenzo, ettari 9 49.
26 Giuseppe e Raimondo Tatavitto fu Saverio, ettari 23 71.
27 Antonio Ciccarelli fu Vitangelo, ettari 3 05.
28. Giancamillo Grosso fu Giambattista, ettari 10 50
29 Pasquale Barbieri fu Salvatore, ettari 8 74.
30. Alessandro Bozzo fu Teofilo, 1 35.
31. Giuseppe de Bellis fu Sabino, ettari 11 35.
32. Dima de Bellis fu Nicodemo, 4 06.
33. Teresa Zaccari fu Arcangelo, 1 02.
34. Crescenzo Longo fu Vincenzo, ettari 0 68
35. Domenico Maddalena fu Pietro, ettari 1 02
36. Domenico Gigante fu Tomaso, ettari 2 37.
37. Domenico Zerrillo fu Pietro, 1 02.
38. Domenico Ricci fu Donato, 1 68.
39. Angelamaria Zaccari fu Giuseppe, ettari 1 69.
40. Filippo Golia fu Francesco, 35 64
41. Francesco Fiscarelli fu Antonio, ettari 7 45.
42. Giovanni Zonchelli fu Michele, ettari 5 08
43. Giuseppe Golia fu Gennaro, 0 68.
44. Giuseppe Mastrocola fu Antonio, ettari 0 68
45. Giovanni Zonchelli fu Domenicantonio, ettari 6 39.
46. Pasqualantonio Zaccari fu Nicola, ettari 2 02.
47. Raffaele Zaccari fu Vito, 8 47.
48. Saverio Zonchelli fu Domenicantonio, 3 39.
49. Saverio Gigante fu Domenico, ettari 2 37.
50. Saverio Golia fu Angelantonio, ettari 1 35
51. Serafino Majorano fu Teofilo, ettari 1 02.
52. Teofilo Mastrocola fu Saverio, ettari 1 02.
53. Teofilo Petti fu Vito, 1 69.
54 Teofilo Zonchelli fu Crescenzo, ettari 26 94.
55. Vincenzo Cerrone fu Domenico, ettari 1 02.
56. Vito Zonchelli fu Giuseppe, 10 16.
57. Vincenzo e Giuseppe Zonchelli fu Domenicantonio, 5 08.
58. Saverio Mascia fu Innocenzo, 3 39.
59. Pasquale Gagliardo fu Vito, 0 68.
60. Lucca di Paola fu Antonio, 1 02.
61. Vincenzo Ferrara fu Dario, 1 02.
62. Nicola Maselli fu Pietro, 0 68.
63. Teresa Varchione di Giovanni, ettari 0 68.
64. Pietro Scrocca fu Pasquale, 4 06.
65. Michele Petriella fu Teodosio, ettari 1 02.
66. Giorgio Petti fu Giovanni, 0 68
67. Nunzio Tatavitto fu Antonio, 4 06.
68. Rosalba, Carmina ed Annunziata Ricci fu Vincenzo, 1 02.

Benevento, 12 ottobre 1868.

Il procuratore esercente
AVV. DOM. CAPACCI.

Benevento, li 12 ottobre 1868.

Si comunichi al Pubblico Ministero per indi farne rapporto al tribunale, il signor giudice Nappi.

Il vice presidente
F. GIORDANA.

Benevento, 15 ottobre 1868.

Il Pubblico Ministero:

Letta la dietroscritta dimanda e gli atti relativi;

Poichè la citazione ne' modi ordinari tornerebbe sommamente difficile avuto riguardo al numero delle persone da citarsi, di 469;

Visto l'art. 145 del Codice di procedura civile;

Non si oppone che il tribunale autorizzi la citazione di che trattasi per proclami pubblici, serbate le regole indicate nel cennato art. 146.

G BOSCERO.

Visto il ricorso e gli atti prodotti;

Lette le requisitorie del Pubblico Ministero;

Udito il rapporto del giudice delegato,

Attesochè si rende indispensabile il facultare la citazione per pubblici proclami, posto mente al numero delle persone da intimarsi (art. 146 del Codice di procedura civile)

Il tribunale, deliberando in Camera di consiglio, autorizza il Principe Gennaro di Somma ad eseguire la citazione, di che trattasi, per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia, nel Giornale ufficiale del Regno, affissione all' albo pretorio del comune di Circello, e con intimarla personalmente a Saverio Barone del fu Teofilo, a Francesco di Maria del fu Giovanni, a Giacomo Rabini del fu Giuseppe, e Giosuè d'Agostino del fu Giovanni.

Deliberato a Benevento, 19 ottobre 1868.

F. GIORDANA.
G NAPPI.
G. POLI.
VINCENZO MANCIOTTI.

L'anno 1868, il giorno dieci novembre in Colle Sannita.

Ad istanza del signor D. Gennaro di Somma fu D. Vincenzo, principe del Colle, proprietario, domiciliato in Napoli al Largo del Mercatello, palazzo del signor marchese Tommasi.

Io sottoscritto usciere, addetto alla pretura mandamentale di Colle Sannita ove domicilio Ho dichiarato ai seguenti coloni e possessori delle terre poste in tenimento di Circello, nelle contrade ex-feudali di Forcellata, Montefreddo. Cese di Montefreddo, Macchia, e Montagna delle Faete:

Che l'istante signor principe per effetto di sentenza della Commissione feudale del tredici giugno 1810, è nel dritto e nel pieno possesso di esigere il terraggio in ragione dell'otto per cento sul prodotto delle terre seminate a grano, granone, orzo, avena e speltra nelle predette contrade, estese di circa ettari cinquemila, esigibili dette prestazioni contro tutti i possessori, coloni o detentori di dette terre sia che le posseggano quali proprietari, che quali fittuari o per qualunque altro titolo;

Che nel fine di ottemperare al prescritto nel Real decreto del dodici novembre 1838, l'istante ha l'interessè di interrompere la prescrizione trentennaria nella linea possessoria.

I coloni, proprietari e detentori delle terre suddette, salve le involontarie omissioni sono i seguenti, per la estensione relativamente approssimativa qui appresso denotata, cioè:

In Forcellata, Montefreddo e Cese di Montefreddo.

Francesco Barone fu Antonio, ettari 4 69.
Concetta d'Agostino fu Giov., 2 03.
Domenico Barone fu Gabriele, 1 02.
Angelo Barone fu Tomaso, 1 02.
Bartolomeo Barone fu Giuseppe, ettari 2 71.
Saverio Ricci fu Nicola, 7 45.
Rosario Barone fu Giuseppe, 1 35.
Carmine Barone fu Giuseppe, 1 35.
Desiderio Zaccari fu Vito, 2 71.
Giuseppe Tatavitto fu Giov., 1 70.
Giovanni Petriella fu Pasquale, 0 68.
Giuseppe Barone fu Antonio, 6 77.
Saverio Barone fu Teofilo, 11 17.
Pasquale Barone fu Innocenzo, 1 69.
Nicola Barone fu Giuseppe, 1 02.
Domenico Sajetti fu Giovannangelo, ettari 7 11.
Domenico Ricci fu Saverio, 3 39.
Giuseppe Zaccari fu Nicola, 2 03.
Angelo Fiscante fu Giuseppe, 3 05.
Giovanni Fiscante fu Rosario, 3 55
Maria Giovanna Fiscante fu Angelo, ettari 12 37.
Giuseppenicola Meomartino fu Olmerico, 4 06.
Domenico de Maria fu Giuseppe, ettari 2 05.
Michele Viscio fu Silvestro, 4 06.
Giuseppe d'Uva fu Giuseppe, 0 68
Francesco Saccone fu Antonio, 2 03.
Francesco Cardo fu Giuseppe, 1 35
Michele Garofalo fu Francesco, ettari 3 39.
Felice Garofalo fu Domenico, 4 06.
Pasquale Garofalo fu Giuseppe, 3 72
Arcangelo Garofalo fu Francesco, ettari 1 36.
Domenico Petriella fu Giovanni, ettari 0 68.
Nicola Garofalo fu Angelo Antonio, ettari 3 39.
Rosario Garofalo fu Carmine, 6 10
Giuseppe Garofalo fu Carmine, ettari 3 39.
Nicola Garofalo fu Andrea, 4 06.
Vitangelo Garofalo fu Andrea, ettari 4 06.
Francesco Garofalo fu Francesco, ettari 0 68.
Antonio Garofalo fu Francesco, ettari 0 34.
Domenico Garofalo fu Donato, 1 02.
Federico Barone fu Vincenzo, 5 87
Vincenzo Barone fu Teofilo, 1 69
Vincenzo Barone fu Vitangelo, 1 35
Francesco Cassetta fu Michele, ettari 1 69.
Giovanni Cassetta fu Vitangelo, ettari 0 68.
Vito Tedesco fu Domenico, 2 03.
Vitangelo Zaccari fu Pasquale, 1 02.
Antonio Lucia fu Rosario, 11 68.
Domenico Sauro di Antonio, 1 69.
Domenico Gigante di Vincenzo, ettari 1 69.
Antonio Ricci fu Antonio, 1 02.
Vincenzo Cardo fu Pietro, 11 86.
Saverio e Vincenzo Pilla fu Michele, 7 11.
Antonio Ricci fu Nicola, 2 03.
Tommaso Cardo fu Fedele, 1 69.
Giovanni Jarusso fu Vincenzo, 1 35
Teofilo Cardo fu Rocco, 0 68.
Gioacchino Stefanelli fu Giuseppe, ettari 0 34.
Grazia Cardo fu Fedele, 1 69.
Gennaro Gigante di Domenico, ettari 2 37.
Donato Grande di Giacomo, 11 86
Antonio Cardo fu Carmine, 1 35.
Domenico Cardo fu Fedele, 20 32.
Modestino Cardo fu Fedele, 3 39.
Saverio Cardo fu Nicola, 1 02.
Angelo Cardo fu Nicola, 1 02.
Giuseppe de Bellis fu Sabino, 23 78
Saverio Petriella fu Vincenzo, 1 02.
Domenico Saccone fu Lorenzo, ettari 1 35.
Pasquale Anfalisi fu Nicola, 1 35.
Antonio Saccone fu Domenico, ettari 0 34.
Antonio Barone fu Carmine, 1 02.
Pasquale Zaccari fu Silvano, 0 34.
Nicolagiovanni Fiscante fu Bartolomeo, 1 02.
Francesco Fiscante fu Nicola, 0 68.
Luigia Sajetti fu Nicola, 0 34.
Vincenzo Fiscante fu Nicola, 1 69.
Saverio Sauro fu Vitangelo, 2 37.
Nicola Sauro fu Vitangelo, 2 03.
Nicola Sauro fu Rosario, 1 02.
Giovanni Barone fu Arcangelo, ettari 1 69.
Andrea Cerrone di Giuseppe, 0 34.
Rosario Stefanelli fu Pietro, 0 68.
Saverio Lucia fu Filippo, 0 68.
Nicola Rossetti fu Francesco, 0 68.
Luigi Rossetti fu Angelo, 0 68.
Nicola Rossetti fu Carmine, 1 35.
Teofilo Ciccarelli fu Raffaele, 0 34.
Giovanni Rapetti fu Antonio, 0 34.
Giosuè d'Agostino fu Giovanni, ettari 0 68.
Santissima Annunciata di Circello, ettari 4 06.
Teofilo Ricci fu Giuseppe, 1 69.
Donato di Gregorio fu Saverio, ettari 2 03.
Angelo Rossetti fu Rocco, 6 44
Antonio Rossetti fu Rocco, 6 78.
Saverio Golia fu Angelo, 0 34.
Michele Rossetti fu Alessandro, ettari 2 34.
Nicola Rossetti fu Carmine, 3 39.
Carmine Rossetti fu Vincenzo, 1 69
Basilio, Angelo e Luigi Petti fu Giacomo, 1 70.
Saverio Petriella fu Vincenzo, 2 37.
Nicola Cerrone fu Pasqualantonio, ettari 1 35.
Vito Varchione fu Giuseppe, 1 35.
Giuseppe Zaccari fu Michele, 0 68.
Felice Jarusso fu Giuseppe, 6 77.
Costantino Jarusso fu Giuseppe, ettari 0 68.
Nicola Sauro fu Vitangelo, 1 02.
Saverio Sauro fu Vitangelo, 1 02.
Domenico Sauro fu Vitangelo, 3 39
Tommaso Fiscarelli fu Carlo, 5 08.
Michele Fiscarelli fu Vincenzo, ettari 6 78.
Vito Fiscarelli fu Vincenzo, 8 11.
Arcangelo Fiscarelli fu Carmine, ettari 3 72.
Giacomo Fiscarelli fu Domenicantonio, 6 10.
Gennaro Meomartino fu Almerico, ettari 14 79.
Antonio Sauro fu Salvatore, 4 74.
Raffaele Pilla fu Michele, 1 69.
Giuseppe Sauro fu Salvatore, 4 06.
Domenico Saccone fu Lorenzo, ettari 2 05.
Vito Saccone fu Giovanni, 0 34.
Michele Leopardi fu Nicola, 4 06.
Domenico Leopardi fu Angelo, ettari 2 03.
Angelantonio Leopardi fu Giovanni, ettari 16 93.
Antonio Leopardi fu Nicola, 1 02.
Giovanni Leopardi fu Michele, 2 03
Giuseppe Rossetti fu Rocco, 0 68.
Salvatore Jarusso fu Nicola, 0 68.
Vincenzo Anfolisi fu Angelo, 0 68.
Vincenzo Jarusso fu Nicola, 0 34.
Angelo Golia fu Antonio, 0 68.
Saverio Petriella fu Tommaso, 0 68.
Giovanni d'Agostino fu Arcangelo, ettari 0 34.
Nicola Zaccari di Domenico, 0 34.
Domenico Sauro fu Vitangelo, 0 34
Gennaro Gigante di Domenico, ettari 0 34.
Giuseppe Jarusso fu Giambattista, ettari 6 77.
Antonio Fiscarelli fu Francesco, ettari 2 71.
Giuseppe Stefanelli fu Rosario, 1 02.
Libera Leopardi fu Nicola, 1 02.
Michele Saccone fu Domenico, 2 03
Annibale Fiscarelli di Antonio, 1 02.
Francesco Ricci fu Antonio, 1 02.
Saverio Jarusso fu Angelo, 0 68.
Cristina Jarusso fu Angelo, 0 34.
Giovanni Lucia fu Pasquale, 0 68.
Antonio Majorano fu Vincenzo, 6 77.
Teofilo Bozzo fu Alessandro ed Alessandro Bozzo di Teofilo, 4 57.
Carmina Rossetti fu Domenicantonio, 2 37.
Nicola Golia fu Gennaro, 2 73.
Domenico Stefanelli fu Giuseppe ettari 0 34
Vincenzo Fiscarelli fu Teofilo, 0 34.
Vito Golia fu Giuseppe, 2 63.
Nicola Fabrizio fu Carmine, 1 69
Domenico Lucia fu Pasquale, 0 68.
Domenico Gigante di Vincenzo, 0 68
Innocenzo Grande fu Nicolamaria, ettari 0 68.
Carlo Grande fu Giuseppe, 0 34.
Carmela Grande fu Nicola, 0 34.
Saverio Grande fu Giuseppe, 0 34.
Giovanni Leopardi fu Michele, 0 68.
Domenico Cardo fu Ignazio, 0 34.
Antonio Grande fu Domenico, 0 17.
Tommaso Grande fu Antonio, 6 77.
Saverio Petriella fu Salvatore, 0 34.
Giovannangela Fiscarelli fu Vitangelo, 0 17.
Arcangelo Petti fu Antonio, 0 68.
Leonardo Petriella fu Domenico, ettari 0 17.
Vito Lucia fu Giovanni, 0 51.
Giacomo Polcino fu Giuseppe, 2 68.
Francesco Cardo fu Giuseppe, 2 03.
Giacomo Grande fu Domenico, ettari 16 55.
Giacomo Grande fu Angelo, 11 86.
Giacomo Grande fu Vitangelo, ettari 11 86.
Michele Grande fu Antonio, 2 03.
Tommaso Grande fu Antonio, 6 77.
Nicolantonio Paradiso fu Stefano, ettari 1 68.
Stefano Paradiso fu Pietro, 0 68.
Alessandro Barone fu Angelo, 0 68.
Fedele Ricci fu Giovanni, 11 86.
Stefano Paradiso fu Stefano, 1 02.
Nicolantonio Paradiso fu Stefano, ettari 2 37.
Alessandro Barone fu Angelo, 1 02.
Antonio Sajetti fu Giovannangelo, ettari 13 46.
Domenico Paradiso fu Donato, 1 02.
Gennaro Saccomanno fu Domenico, ettari 1 69.
Pasquale Barbieri fu Salvatore, ettari 2 71.
Domenico Cerrone fu Giuseppe, ettari 2 03.
Antonio Cassetta di Gabriele, 3 39.
Antonio Gigante fu Tommaso, 1 02.
Angelo Maddalena fu Giannandrea, ettari 1 02.
Giuseppe Cardo fu Domenico, 2 04.
Carlo Grande fu Giuseppe, 0 17.
Teofilo Cassetta di Gabriele, 0 34.
Saverio Golia fu Angelo, 0 34.
Celestino Ciccarelli fu Raffaele, ettari 0 34
Giorgio Jarusso fu Andrea, 0 17.
Apollonio Ricci fu Luigi, 0 17.
Angela Cardo fu Nicola, 1 02.
Domenico Gigante di Vincenzo, ettari 1 35.
Giacomo Saccone fu Domenico, ettari 1 02.
Giuseppe Colesanti fu Francesco, ettari 1 19.
Antonio Garofalo fu Francesco, ettari 0 17.
Angelo Cardo fu Nicola, 2 71.
Carmine Golia fu Domenico, 1 02.
Vincenzo Gigante fu Domenico, ettari 2 03.
Giovanni Leopardi fu Michele, ettari 0 68
Antonio Leopardi fu Nicola, 0 51.
Gaetano Cassetta fu Giuseppe, ettari 16 94.
Francesco di Maria fu Giovanni, ettari 27 10.
Giambattista Parente fu Nicola, ettari 27 78.
Giovanni de Maria fu Francesco, ettari 2 03.
Basilio Capozzi fu Giambattista, ettari 3 39.
Annibale Fiscarelli di Antonio, 5 08
Gaetano di Maria fu Giuseppe, ettari 1 35.
Antonio Fiscarelli fu Francesco, ettari 10 16
Domenico Fiscarelli di Antonio, ettari 5 08.
Michele Capozzi fu Giambattista, ettari 2 37.
Maria Moffa fu Angelo, 2 03.
Emiddio Capozzi fu Francesco, ettari 2 37.
Sebastiano Capozzi fu Francesco, ettari 0 68.
Domenicangiolo Capozzi fu Pietro, ettari 0 68.
Saverio Bellella fu Giuseppe, 7 45.
Nicola di Maria fu Giovanni, 2 71.
Giovanni di Maria fu Giuseppe, ettari 1 35.
Angelo di Maria fu Tiberio, 12 53.
Saverio di Maria fu Marino, 14 56.
Antonio Morelli fu Antonio, 3 39.
Angelo di Maria fu Antonio, 7 11.
Francesco di Maria fu Antonio, ettari 20 37.
Francesco d'Uva fu Nicola, 5 08.
Antonio di Maria fu Giuseppe, ettari 10 16.
Carmine de Maria fu Michele, 17 96.
Vitangelo d'Uva fu Nicola, 2 03.
Antonio d'Uva fu Nicola, 5 41.
Michele de Maria fu Nicola, 0 34.
Angelo di Maria fu Giuseppe, 0 68.
Giuseppe di Maria fu Paolo, 4 73.
Pasqualantonio di Maria fu Lorenzo, 0 68.
Domenico di Maria fu Paolo, 4 40.
Gaetano Nardone fu Saverio, 2 03.
Giovanni Nardone fu Saverio, 2 03.
Giuseppe Nardone fu Saverio, 2 03.
Antonio Nardone fu Gennaro, 2 03.
Angelo Nardone fu Saverio, 2 03.
Angelo Zeoli fu Marco, 2 03.
Michele Zeoli fu Marco, 2 03.
Giuseppe Zeoli fu Filippo, 5 08.
Carmine Zeoli fu Marino, 5 08.
Pasquale di Maria fu Giovanni, ettari 3 39.
Giuseppe de Maria fu Nicola, 2 37.
Giuseppe de Maria fu Giovanni, ettari 6 77.
Michele de Maria fu Giovanni, ettari 1 35.
Carlo Pilla fu Domenico, 2 03.
Angelamaria Capozzi fu Domenico, ettari 3 39.
Domenico Mormonte fu Carmine, ettari 1 69.
Elisabetta d'Uva fu Giuseppe, 1 69.
Leonardo Capozzi fu Sebastiano, ettari 1 69.
Saverio di Maria fu Nicola, 6 61.
Cosmo di Maria fu Costanzo, 0 51.
Vitantonio di Maria fu Costanzo, ettari 1 02
Giuseppe di Maria fu Giosuè, 1 02.
Domenico di Maria fu Antonio, ettari 0 51.
Antonio di Maria fu Giuseppe, ettari 2 03.
Antonio di Maria fu Innocenzo, ettari 1 35.
Antonio di Maria fu Nicola, 5 08.
Angelo d'Uva fu Pietro, 1 69.
Antonio d'Uva fu Giovanni, 3 39.
Angelamaria di Maria fu Tiberio, ettari 1 35.
Annamaria Capozzi fu Nicola, 0 68.
Giovannangelo Galante fu Angelo, ettari 1 35.
Zaccaria di Jonno fu Francesco, ettari 1 02.
Michele d'Uva fu Angelantonio, ettari 0 68.
Domenico di Maria fu Antonio, ettari 13 55.
Antonio Ferrara fu Francesco, ettari 1 02
Giovanni Cristofaro fu Domenico, ettari 1 02.
Domenicantonio di Maria fu Carmine, 1 02.
Saverio Petrarola fu Francesco, ettari 1 02.
Angelomarino di Maria fu Tiberio, ettari 6 44
Michele di Maria fu Giovanni, 1 02.
Giuseppe di Maria fu Carmine, ettari 1 02.
Nicola di Maria di Giuseppe, 0 68.
Giuseppe di Maria fu Michele, ettari 2 03.
Giuseppe de Mariarosa fu Sebastiano, 0 68.
Pasquale de Maria fu Lorenzo, 2 03.
Giovanni de Maria fu Domenicangelo, 7 79.
Nicola Gioia fu Giuseppe, 7 15.
Giovanni di Maria fu Cipriano, ettari 3 39
Luigi di Maria fu Francesco, 1 69.
Giuseppe Galante fu Vincenzo, ettari 7 45
Luca Moffa fu Giuseppe, 3 39.
Agostino Zeoli fu Saverio, 1 02.
Michele Ferrara fu Domenicantonio, 0 34.
Vito Ferrara fu Domenicantonio, ettari 0 34.
Abele Ferrara fu Domenicantonio, ettari 1 02.
Nicola Ferrara fu Giuseppe, 0 34.
Carmine Ferrara fu Giuseppe, ettari 0 34
Giovanni Ferrara fu Domenicantonio, 1 02.
Ubaldo Gioia di Luigi, 6 35.
Michele d'Uva fu Angelantonio, ettari 0 68.
Angelo d'Uva fu Angelantonio, ettari 0 68.
Giovanni d'Uva fu Domenicangelo, ettari 1 02.
Mariano d'Uva fu Antonio, 1 02.
Vincenzo d'Uva fu Antonio, 1 02.
Maria d'Uva fu Giuseppe (Moffa), ettari 0 68.
Giuseppe de Maria fu Nicola, 1 02
Berardino Cassetta fu Saverio, ettari 1 69.
Giuseppe de Maria fu Francesco, ettari 1 35.
Antonio Gioia fu Giuseppe, 1 02.
Tommaso Lucia fu Filippo, 6 10.
Nicolangelo Capozzi fu Alessandro, ettari 0 68.
Mariantonia Alfina fu Gregorio, ettari 0 34.
Damiano Lucia fu Pasquale, 1 69.
Nicola Rapetti fu Carmine, 8 81.
Francesco Rossetti fu Giovanni, ettari 3 22.
Teofilo Ciccarelli fu Raffaele, 1 86.
Luigi Rossetti fu Angelo, 4 74.
Nicola Rossetti fu Alessandro, 0 51.
Saverio Golia fu Angelo, 1 36.
Giovanni Rossetti fu Antonio, 0 68.
Giovanni Fiscante fu Rosario, 4 71.
Saverio Maiorano fu Angelantonio, ettari 3 22.
Giovanni Fiscarelli di Pietropaolo, ettari 4 06.
Nicola Cerrone fu Giovanni, 0 34
Antonio Cerrone fu Giovanni, 0 34.
Mariantonia Cerrone fu Giovanni, ettari 0 34.
Teofilo Ricci fu Giuseppe, 0 51.
Francesco Ricci fu Antonio, 0 34.
Donato Ricci fu Tommaso, 0 34.
Leonardo Petriella fu Domenico, ettari 1 35.
Clemente Arianna fu Antonio, ettari 1 35.
Teofilo Fiscante fu Francesco, ettari 13 55.
Donato Petriella fu Vincenzo, 1 35.
Raffaele Arianna fu Antonio, 0 34.
Michele Maiorano fu Gennaro, 1 69.
Vitangelo Maiorano fu Gennaro, ettari 1 69.
Antonio Cassetta Giovanni, 2 03.
Teofilo Cassetta fu Giovanni, 1 02.
Giovanni Cassetta fu Vitangelo, ettari 2 03.
Teofilo Fabrizio fu Giuseppe, 2 03.
Lucia Golia fu Angelo, 1 02.
Luigi del Giudice fu Raffaele, ettari 0 34.
Nicola Golia fu Gennaro, 54 03.
Filippo Golia fu Francesco, 10 50.
Nicola Saccone fu Antonio, 1 02.
Antonio di Tocco fu Giuseppe, ettari 10 50.
Michele Golia fu Giuseppe, 4 74.
Saverio Golia fu Giuseppe, 5 41.
Vito Golia fu Giuseppe, 7 41.
Giovannantonio Golia fu Domenico, ettari 2 03
Domenica Golia fu Nicola, 0 68.
Vitangelo Golia fu Domenico, 5 42.
Teofilo Maddalena fu Vitangelo, 1 70.
Gennaro Golia fu Giuseppe, 3 05.
Andrea Viscio fu Angelantonio, 1 35.
Michele Fiscante fu Giovanni, 0 68.
Saverio Golia fu Arcangelo, 4 74.
Pietro Golia fu Giambattista, 2 71.
Angelo Golia fu Giovanni, 7 45.
Carmine Golia fu Bartolomeo, 8 47.
Giuseppe Golia fu Antonio, 10 16.
Francesco Golia fu Angelo, 0 34.
Raffaele Fiscarelli di Pietropaolo, ettari 4 06.
Domenico Fiscarelli di Michele, 2 37.
Rosario Fiscante fu Onofrio, 1 69.
Michele Fiscante fu Giov., 4 40.
Carmine Fiscante fu Angelantonio, ettari 0 34.
Vitangelo Fiscante fu Donato, 0 34.
Vitangelo Fiscante fu Nicola, 0 68.
Vitangelo Barone fu Nicola, 6 77.
Pasquale Barone fu Teofilo, 2 71.
Domenico Ricci fu Saverio, 10 50.
Costanzo Cricco fu Donato, 1 35.
Donato di Gregorio fu Saverio, 0 68
Carmine Golia fu Domenico, 1 02.
Giovanni Barone fu Arcangelo, 4 06.
Nicola Zaccari fu Domenico, 2 71.
Domenico Sauro fu Vitangelo, 2 03.
Michele Ricci fu Francesco, 2 03
Francesco Barone fu Antonio, 1 02.
Giovanni Fiscante fu Rosario, 2 71.
Angelo Barone fu Tomaso, 1 02.
Pasquale Anfolisi fu Nicola, 2 03.
Arcangelo Petti fu Antonio, 2 37.
Nicola Rossetti fu Carmine, 0 68.
Saverio Mascio fu Innocenzo, 4 74.
Ferdinando Javasile fu Nicola, 2 03.
Domenico Martucci fu Donato, 4 74.
Pietro Finelli fu Giuseppe, 6 10
Giorgio Basile fu Giuseppe, 2 03.
Teresa Petriella fu Antonio, 3 39.
Raffaele Basile fu Antonio, 1 69.
Pietro Gentile fu Nicolagiovanni, ettari 1 02
Baldassarre, Giovanni, Achille Donato, Antonio e Giuseppe Piacquadio fu Giambattista, ett. 5 08.
Antonio Basile fu Pietrangelo, 3 73.
Angela Basile fu Giuseppe, 0 68.
Marino Greco fu Fazio, 3 73.

In Macchia e Montagna delle Faete.

Antonio Ricci fu Donato, ett. 1 68.
Angela Zonchelli fu Nicola, 2 71.
Anna Zaccari fu Vito, ett. 5 08.
Andrea Gigante fu Domenicantonio, ettari 2 71.
Antonio Majorano fu Domenico, ettari 1 35.
Angelo Fiscarelli fu Antonio, 4 06.
Antonio Ricci fu Domenico, 0 68.
Arcangelo Fiscarelli fu Antonio, ettari 0 68.
Antonio Maggio di Salvatore, 0 17.
Giacomo Polcini fu Giuseppe. 57 60.
Nicola Tartaglia fu Donato, 10 16.
Francesco Paolucci di Salvatore, ettari 8 82.
Gennaro Meomartino fu Almerico, ettari 2 71.
Basilio, Luigi ed Angelo Petti fu Giacomo, ett. 26 71.
Vincenzo ed Ernesto Cardo fu Celestino, ett. 3 74.
Domenico Sajetti fu Giovannangelo, ett. 14 62.
Giosuè d'Agostino fu Giovanni, ettari 65 71.
Luigi Zaccari fu Nicolamaria e Palmiro Zaccari di Luigi, ett 38 62.
Antonio Sajetti fu Giovannangelo, ettari 6 40.
Saverio e Vincenzo Villa fu Michele, ettari 34 54.
Francesco Tatavitto fu Rosario, Vincenza e Pasquala Tatavitto fu Giuseppe, ettari 33 01.
Giuseppenicola Meomartino fu Almerico, ettari 35 02.
Raffaele Pilla fu Michele, 7 12.
Gennaro Meomartino fu Almerico, ettari 20 32.
Luigi e Raffaele de Paullis fu Gianvincenzo, ettari 9 49.
Giuseppe e Raimondo Tatavitto fu Saverio, ett. 23 71.
Antonio Ciccarelli fu Vitangelo, ettari 3 05.
Giancamillo Grosso fu Giambattista, ettari 10 50.
Pasquale Barbieri fu Salvatore, 8 74.
Alessandro Bozzo fu Teofilo, 1 35
Giuseppe de Bellis fu Sabino, 11 35.
Dima de Bellis fu Nicodemo, 4 06.
Teresa Zaccari fu Arcangelo, 1 02.
Crescenzo Longo fu Vincenzo, 0 68.
Domenico Maddalena fu Pietro, 1 02.
Domenico Gigante fu Tomaso, 2 37.
Domenico Zerrillo fu Pietro, 1 02.
Domenico Ricci fu Donato, 1 68.
Angelomaria Zaccari fu Giuseppe, ettari 1 69.
Filippo Golia fu Francesco, 35 64.
Francesco Fiscarelli fu Antonio, ettari 7 45.
Giovanni Zonchelli fu Michele, 5 08.
Giuseppe Golia fu Gennaro, 0 68.
Giuseppe Mastrocola fu Antonio, ettari 0 68.
Giovanni Zonchelli fu Domenicantonio, ettari 6 39.
Pasqualantonio Zaccari fu Nicola, ettari 2 02.
Raffaele Zaccari fu Vito, 8 47.
Saverio Zonchelli fu Domenicantonio, ettari 3 39.
Saverio Gigante fu Domenico, 2 37.
Saverio Golia fu Angelantonio, 1 35.
Serafino Majorano fu Teofilo, 1 02.
Teofilo Mastrocola fu Saverio, 1 02.
Teofilo Petti fu Vito, 4 69.
Teofilo Zonchelli fu Crescenzo, 26 94.
Vincenzo Cerrone fu Domenico, 1 02.
Vito Zonchelli fu Giuseppe, 10 16.
Vincenzo e Giuseppe Zonchelli fu Domenicantonio, 5 08.
Saverio Mascia fu Innocenzo, 3 39.
Pasquale Gagliardo fu Vito, 0 68.
Lucia di Paola fu Antonio, 1 02.
Vincenzo Ferrara fu Dario, 1 02.
Nicola Maselli fu Pietro, 0 68.
Teresa Varchione di Giov, 0 68.
Pietro Scrocca fu Pasquale, 4 03.
Michele Petriella fu Teodosio, 1 02.
Giorgio Petti fu Giovanni, 0 68.
Nunzio Tatavitto fu Antonio, 4 06.
Rosalba, Carmina ed Annunziata Ricci fu Vincenzo, 1 02.

Quindi in virtù di autorizzazione ottenuta dal tribunale circondariale di Benevento, in data del diciannove ottobre 1868, che nei sensi dell'art. 146 delle leggi di procedura civile va pubblicata per le stampe.

Io suddetto usciere sulla medesima istanza ho citato per pubblici proclami tutti i suddetti individui proprietari, possessori e detentori a qualunque titolo delle terre poste nelle dette contrade, e domiciliati rispettivamente in Colle, Circello, Reino, Castelpagano e Santa Croce di Morcone e generalmente tutti i possessori delle terre suddette, a comparire presso la pretura mandamentale di Colle Sannita il giorno sette dell'entrante mese di dicembre, alle ore nove antimeridiane con la continuazione, perchè sentano dichiarare la presente citazione come operativa d'interruzione della prescrizione trentennaria in linea possessoria e per lo effetto essi convenuti obbligati a continuare la prestazione nei sensi del giudicato e del possesso.

Ho infine loro dichiarato che con atto separato sarà adempito alla intimazione del presente atto personalmente agl'individui che il tribunale di Benevento ha designato nella deliberazione che autorizza la citazione per pubblici proclami e che sono i seguenti, cioè: a Saverio Barone fu Teofilo, a Francesco di Maria fu Giov., a Giacomo Pulcini del fu Giuseppe, a Giosuè d'Agostino del fu Giovanni.

Per repertorio . .	G.	» 10
Per atto	»	» 50
Per registro . . .	»	1 10
Per carta	»	4 40
Totale Lire 6 40	G.	6 10

3814 IGINO SANTOPIETRO, usciere.

Avviso.

Con decreto 1° ottobre 1868, numero 16783, del R. tribunale provinciale in Verona fu avviata la procedura di componimento stabilita dalla patente 17 dicembre 1862 in confronto della ditta Luciano Massarani Prosperini negoziante di qui.

Il commissario giudiziale dottor Pietro Tanara notaio porta a notizia di tutti i creditori della ditta Luciano Massarani Prosperini nei sensi del § 23 della succitata patente, che a tutto il giorno 30 dicembre p v. possono insinuare presso il sottoscritto le rispettive loro pretese derivanti da qualsiasi titolo, sotto comminatoria che non insinuandosi, ove avesse a seguire un componimento, sarebbero esclusi dal compartecipare al riparto della sostanza ceduta dalla ditta suddetta ai suoi creditori in quanto i loro crediti non sieno coperti da pegno, per cui andrebbero soggetti alle conseguenze del disposto dei §§ 35, 36, 38 della succitata patente 17 dicembre 1862.

Verona, 18 novembre 1868.

Il commissario giudiziale
3768 Dott. PIETRO TANARA.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA